GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

1° Suppl. al N. 80 | Torino, 3 Aprile | 1862

PARTE UFFICIALE

TORINO, 3 APRILE 1862

REGOLAMENTO
pel servizio della Cassa Ecclesiastica dello Stato nelle Provincie dell'Umbria e delle Marche

[Vedi il relativo Decreto Reale in questo stesso numero]

Capo I. — *Norme generali.*

Art. 1. Il servizio della Cassa Ecclesiastica dello Stato nell'Umbria, e nelle Marche è retto dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento, coerentemente alle basi, ed alle norme colle quali viene esercitata l'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica stessa nelle antiche Provincie del Regno.

Art. 2. L'Ufficio centrale della Cassa Ecclesiastica ha la superiore ed immediata direzione del servizio prementovato, e sono posti direttamente sotto ai suoi ordini gli Impiegati a tal servizio addetti.

Fanno parte del personale dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica dello Stato gli Ispettori, i Sotto-Ispettori, i Ricevitori, i Segretari, gli Applicati, Scrivani e Volontari, gli Agenti rurali e gli Uscieri destinati pel servizio della Cassa stessa nell'Umbria e nelle Marche

Sono nominati dal Re, sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, gli Ispettori e Sotto-Ispettori, i Ricevitori, i Segretari delle ispezioni, gli Applicati e gli Scrivani.

Dal Ministro, sulla proposta del Direttore Generale Capo dell'Amministrazione, i Volontari, e dallo stesso Direttore Generale gli Agenti rurali e gli Uscieri.

Art. 3. Gli Ufficiali dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica nell'Umbria e nelle Marche dovranno, in esecuzione del disposto dai Decreti dei già R. Commissari straordinari per quelle Provincie, in data 11 dicembre 1860, e 3 gennaio 1861, attendere ciascheduno nella cerchia delle proprie attribuzioni: 1. Alle prese di possesso dei beni già spettanti agli enti morali soppressi in forza dei Decreti premenzionati; 2. All'amministrazione dei beni applicati alla Cassa Ecclesiastica dipendentemente ai Decreti stessi; 3. Alla riscossione dei redditi, e crediti all'Amministrazione spettanti, da iscriversi sui sommarii designati all'art. 199 del presente Regolamento.

Art. 4. Le funzioni degli Impiegati della Cassa Ecclesiastica dello Stato sono incompatibili con quelle di Notaio, di Segretario di Municipio o d'altri enti morali, d'Avvocato patrocinante, di Causidico, e di qualsiasi impiego civile, ecclesiastico o militare retribuito.

Art. 5. Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni gli Impiegati sovra enunciati debbono prestare giuramento davanti al Direttore Generale Capo dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica dello Stato, od a quell'altro funzionario che venisse a tal uopo delegato.

Art. 6. L'Impiegato che non assume l'esercizio delle sue funzioni entro il termine stabilito, incorre indipendentemente dalle altre censure, nella perdita dello stipendio dal giorno della nomina fino a quello dell'effettiva assunzione delle sue funzioni.

Art. 7. L'Impiegato che ritarda i riscontri, e le spedizioni periodiche agli Uffizi da cui dipende, è risponsabile d'ogni inconveniente, come d'ogni danno cui venisse l'Amministrazione a soggiacere per di lui colpa, e dovrà sottostare alle spese straordinarie cui desse luogo la di lui trascuranza.

Art. 8. L'Impiegato che abbandona il suo Uffizio senza superiore permesso, e quello che non è di ritorno alla scadenza del termine concessogli, incorre nella perdita integrale dell'aggio, (provvigione) o stipendio, od anche nella sospensione, o rimozione, a seconda delle circostanze.

Art. 9. In caso di traslocazione degli Impiegati sono applicabili per le concessioni di indennità, le norme stabilite dal Reale Decreto 9 giugno 1861, osservate pel computo delle spese d'ufficio dei Ricevitori, le norme segnate dall'art. 5 del Regolamento sulla ritenuta e sopratassa dei Contabili demaniali, approvato con Reale Decreto 19 gennaio 1853.

Capo II. *Degli Ispettori, e degli Uffizi d'ispezione.*

Art. 10. Gli Ispettori sono chiamati a dirigere, sotto l'immediata dipendenza dell'Uffizio centrale, il servizio della Cassa Ecclesiastica nel rispettivo Circolo d'Ispezione, a verificare, e sistemare le contabilità dei Ricevitori da essi dipendenti, ed a vegliare sull'esatto adempimento delle incumbenze demandate tanto ad essi Ricevitori, come a qualunque altro Impiegato del Circolo stesso.

Art. 11. Gli Ispettori della Cassa Ecclessiastica hanno un Uffizio proprio nel Capo-luogo che viene ad essi assegnato per residenza, e sono, nell'esercizio delle loro funzioni, coadiuvati dagli Impiegati addetti a ciaschedun Uffizio d'ispezione.

Art. 12. L'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica provvede i locali per gli Uffizi d'ispezione, e sopperisce alle spese occorrenti pei mobili dei medesimi.

Non si potranno fare spese di mobilio, od altre per locali degli Uffizi d'ispezione senza annuenza dell'Uffizio centrale.

Ogni spesa non autorizzata rimarrà a carico dell'Ispettore che l'avrà ordinata.

Tutte le altre spese giornaliere così dette *d'uffizio* sono a carico degli Ispettori, ai quali è perciò attribuito l'annuo assegnamento intitolato *Spese d'uffizio*, di cui nel quadro A annesso al Reale Decreto 18 dicembre 1860.

Art. 13. Gli Ispettori formeranno un esatto inventario dei mobili esistenti nell'Uffizio d'ispezione, ed all'occorenza di ogni nuova provvista faranno analoga aggiunta nell'inventario stesso.

Copia di tale inventario sarà trasmessa all'Amministrazione centrale entro venti giorni dalla data della assunzione di funzioni d'ogni Ispettore.

In fine d'ogni anno gli Ispettori trasmetteranno pure all'Uffizio centrale un inventario supplettivo dei mobili aggiunti durante lo stesso anno.

Art. 14. In ciaschedun Uffizio d'ispezione debbono tenersi i seguenti registri:

1. Un registro matricola degli Impiegati dell'Uffizio, e dei Contabili;
2. Un registro del protocollo d'arrivo e di partenza, in cui si annoteranno tutte le lettere, ricorsi e relazioni che arrivano e partono dall'Uffizio d'ispezione;
3. Un registro delle posizioni o *d'ordine*, che presenti per serie numerica tutti gli affari, e le pratiche che trattansi dall'Uffizio;
4. Il doppio dei sommarii delle quattro categorie esistenti negli Uffizi di percezione;
5. Un registro delle lettere, e pieghi tassati a carico dell'Uffizio, o dal medesimo affrancati;
6. L'inventario dei mobili dell'Uffizio, dei registri e sommarii nel medesimo esistenti;
7. Un registro di consistenza, ossia Catasto dei beni posti nel Circolo d'ispezione;
8. Il ruolo delle quote di annuo concorso;
9. Il registro degli affittamenti stipulati nel corso dell'anno;
10. Il registro delle vendite di stabili che si compiono in ogni anno;
11. Un registro delle riparazioni;
12. Il registro delle contribuzioni a carico della Cassa Ecclesiastica;
13. Un registro delle cause vertenti in primo e secondo giudizio;
14. Un registro delle iscrizioni ipotecarie prese a favore della Cassa Ecclesiastica;
15. Un registro delle pie fondazioni, che l'Amministrazione è tenuta a far adempiere nelle chiese poste nel Circolo d'ispezione;
16. Un registro contenente la sommaria indicazione degli enti morali i di cui beni sono ancora usufruiti dagli investiti, a mente dell'art. 14 dei decreti 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861.

Art. 15. Per la voluta regolare classificazione della corrispondenza, si dovrà tenere in ogni Uffizio di ispezione esattamente al corrente il registro delle posizioni, destinato a presentare, per serie numerica progressiva, il prospetto di tutte le pratiche dell'Uffizio.

Tale registro avrà in calce una rubrica alfabetica delle pratiche, (la quale potrà anche costituire un registro a parte).

Art. 16. Tutte le carte relative alle pratiche inscritte sul predetto registro, come pure tutte le note, risposte, o progetti di esse, avranno un'apposita coperta fornita dall'Amministrazione, su cui si apporranno il numero del registro di posizione, il nome delle parti, l'indicazione dell'oggetto della pratica, e dell'Ufficio da cui proviene.

Il numero di posizione verrà inoltre notato sovra ogni carta contenuta nella posizione, onde impedirne la confusione, e lo smarrimento, e tutta la corrispondenza relativa alla pratica medesima porterà sempre lo stesso numero.

Art. 17. Gli affari ultimati che si passano all'archivio dovranno venire contemporaneamente descritti in apposita rubrica, sotto un numero d'ordine progressivo; questo numero d'archivio dovrà essere annotato, tanto sulla coperta della pratica, quanto sul registro delle posizioni in margine del relativo articolo cui l'affare concerne.

Ad un tale scopo ogni Uffizio d'ispezione sarà provveduto dall'Amministrazione di un sufficiente numero di buste (cartoni) secondo il bisogno.

Art. 18. Gli Ispettori alla fine di ogni anno faranno domanda all'Amministrazione centrale dei registri e stampati, che presumibilmente potranno occorrere nell'anno susseguente, sia pel servizio del proprio Uffizio, che per le occorrenti somministranze ai Ricevitori del rispettivo Circolo.

Art. 19. L'orario per gli Impiegati degli Uffizi di ispezione è stabilito come segue:

Dal 1.o ottobre a tutto marzo dalle ore 8 1/2 del mattino alle 4 pomeridiane; dal 1.o aprile a tutto settembre dalle ore 8 del mattino alle 4 1/2 pomeridiane.

È però concessa agli Impiegati un'ora per la refezione, la quale avrà luogo non prima delle ore 11 del mattino nè dopo il tocco.

Art. 20. Gli Ispettori dipendono direttamente dall'Uffizio centrale dell'Amministrazione. Gli Impiegati degli Uffizi d'ispezione, e tutti quelli appartenenti al Circolo dei medesimi, sono posti sotto l'immediata dipendenza del rispettivo Ispettore, o di chi può essere chiamato a rappresentarlo.

Art 21. Avvenendo il caso d'impedimento impreveduto, o d'improvvisa assenza dell'Ispettore, il Sotto-Ispettore ne riferirà sollecitamente all'Amministrazione centrale per quelle determinazioni che potran essere del caso, non senza assumere intantanto egli stesso la reggenza d'Uffizio.

Art. 22. Gli Ispettori sono tenuti ad istruire con sollecitudine le pratiche concernenti l'interesse dell'Amministrazione. Essi ricevono tutte le comunicazioni che vengono loro dirette sia dalle Autorità, che da Corpi morali, o da privati, accertano le circostanze dei fatti a tali comunicazioni relative, si procurano le occorrenti informazioni e documenti, e quindi, o provvedono essi stessi direttamente nei termini stabiliti dal presente regolamento, o ne riferiscono all'Ufficio centrale dell'Amministrazione per le sue deliberazioni.

Sorvegliano il buon andamento del servizio, invigilano sulla condotta degli Impiegati da essi dipendenti, nulla ommettendo di quanto può tornare utile all'Amministrazione, ed agli interessi della medesima.

Sono in obbligo di dare e chiedere agli Ispettori loro colleghi tutte le nozioni e schiarimenti che nell'interesse del servizio possono occorrere.

Art. 23. Nella corrispondenza, sia cogli Impiegati da essi dipendenti, che cogli Uffiziali delle altre Amministrazioni, e coi privati, con cui abbiano da mettersi in rapporto per ragioni di servizio, dovranno gli Ispettori attenersi a quelle norme di urbanità che si addicono ad Impiegati d'ogni Amministrazione governativa, conciliando la cortesia dei modi colla dovuta fermezza.

Debbono inoltre nella corrispondenza essere chiari e concisi, nè mai chiudere le loro relazioni senza esprimere in modo ragionato e positivo il loro parere.

Art. 24. Ogni nota, rapporto, o comunicazione porterà in capo la data precisa della partenza e conterrà nel margine a sinistra l'indicazione dell'Ufficio scrivente, del numero di posizione, di quello del protocollo, di quello di partenza, dell'oggetto cui si riferisce, del numero degli allegati, ed in fine della persona od Amministrazione a cui è diretta.

Nella risposta a precedenti comunicazioni si indicherà inoltre in margine la data, ed il numero della lettera a cui si risponde, e la Divisione e Sezione segnata sulla medesima.

Ogni affare formerà oggetto di nota separata, dovendosi avvertire di non comprendere, nemmeno per incidenza, oggetti diversi nella stessa nota.

I documenti e gli oggetti di qualunque natura che si trasmettono in pieghi separati porteranno sulla soprascritta l'indicazione dell'Uffizio mittente, della data, e del numero della nota che ne annunzia la spedizione.

Art. 25. Le spese di posta delle lettere e pieghi che l'Ispettore trovasi nel caso di ricevere od affrancare per oggetti riguardanti il servizio dell'Amministrazione con Impiegati, o persone non aventi franchigia, verranno, senza formalità di mandato, pagate direttamente dal Ricevitore del Capo-luogo in cui è stabilita l'Ispezione, sulla presentazione della nota mensile dell'Uffizio delle Poste, munita dell'ordine dell'Ispettore, sotto il diffalco dell'ammontare delle lettere estranee al servizio.

Il Ricevitore che soddisferà l'ammontare di tali spese ne otterrà il rimborso dall'Amministrazione mediante l'osservanza delle norme determinate dal capo 17 del presente Regolamento.

Art. 26. Per l'oggetto accennato nell'articolo precedente gli Ispettori terranno un giornale, in cui registreranno giorno per giorno l'ammontare delle spese di Posta, od affrancamento delle lettere, pieghi o telegrammi concernenti il servizio, per cui non fosse accordata franchigia.

Art. 27. Gli Ispettori debbono, almeno una volta in ogni semestre, e per quanto concerne l'assestamento della contabilità annuale nell'epoca stabilita dall'art. 249, procedere, nei modi determinati dalla presente Istruzione, alla verificazione delle ricevitorie da essi dipendenti, per accertare se siansi riscossi e si riscuotano in modo esatto e puntuale i crediti della Cassa Ecclesiastica inscritti sui sommarii delle diverse categorie, e sul ruolo delle quote di concorso riconoscere se dai Contabili siano a dovere eseguiti gli ordini e le istruzioni dell'Amministrazione, e se insomma adempiano scrupolosamente a tutti i loro doveri, e si comportino, tanto come privati che come pubblici funzionari, con dignità, prudenza e delicatezza.

Art. 28. Oltre ai giri semestrali, gli Ispettori dovranno procedere a quelle verificazioni straordinarie, che venissero loro dall'Uffizio centrale indicate, o di cui essi stessi riconoscessero le necessità o convenienza.

Art. 29. Nel caso che gli Ispettori avessero un qualche fondato sospetto di malversazione per parte d'un Ricevitore da essi dipendente, è obbligo loro di immediatamente portarsi a verificarne la cassa, o di far procedere a tale verificazione per mezzo del Sott'Ispettore, riferendone contemporaneamente all'Uffizio centrale.

Art. 30. Riconosciuta la deficienza, o la malversazione, gli Ispettori sospendono immediatamente il Ricevitore, ed affidano l'interinale reggenza della Ricevitoria al Volontario che vi fosse applicato, o ad uno fra quelli addetti all'Uffizio d'Ispezione, ed in difetto a quello fra gli Impiegati dell'Uffizio che meglio giudicassero del caso.

Qualunque siano le date disposizioni, dovranno tosto darne avviso all'Uffizio centrale, anche, occorrendo, per mezzo del telegrafo.

Art. 31. Gli Ispettori debbono invigilare sull'integrità dei fondi della Cassa Ecclesiastica riscossi dai Ricevitori, non che sul regolare incasso e puntuale versamento dei medesimi, e ciò, non tanto a tutela dell'interesse dell'Amministrazione, quanto all'oggetto di evitare che sia posto a loro carico il danno che fosse per derivare alla Cassa Ecclesiastica dalla infedeltà dei Ricevitori, sempre che fosse per risultare, che tale danno sia stato occasionato da difetto di vigilanza di essi Ispettori.

Art. 32. Succedendo il caso che un Impiegato ritardi le risposte, o le spedizioni all'Uffizio da cui dipende, l'Ispettore invierà all'Impiegato stesso, *ed a di lui spese*, apposito messo, e, occorrendo, un Commissario per ricevere i ricapiti in ritardo.

L'Ispettore determina le competenze dovute sia al messo che al Commissario: queste debbono essere immediatamente soddisfatte dall'Impiegato negligente.

Art. 33. Gli Ispettori debbono costantemente sopravvegliare la condotta degli Impiegati e Contabili da essi dipendenti, ritenendo, che il contegno dei medesimi, la loro condotta, le persone che frequentano, i loro mezzi di fortuna, paragonati all'apparente loro metodo di vita, e coll'importanza del loro uffizio, sono dati che somministrano all'Amministrazione i mezzi necessari per apprezzare il grado di confidenza che meritano i suoi Impiegati, e per antivenire gravi danni per la Cassa Ecclesiastica.

Art. 34. Gli Ispettori alla scadenza d'ogni semestre trasmetteranno all'Uffizio centrale una circostanziata confidenziale relazione sulla condotta pubblica e privata degli Impiegati da essi dipendenti, sul grado d'istruzione di caduno dei medesimi, sullo zelo loro e capacità pel bene del servizio, sulla loro attitudine per gl'impieghi a cui aspirano, sovra ogni circostanza insomma, che possa mettere l'Uffizio centrale in grado di convenientemente apprezzare i meriti rispettivi degli Impiegati stessi.

Art. 35. Questa relazione semestrale non dispensa però gli Ispettori dal somministrare all'occorrenza speciali e riservate informazioni sul conto degli Impiegati e dei Contabili del loro Circolo.

Art. 36. In ogni relazione concernente il personale degl'Ispettori si dovrà usare la massima accuratezza ed imparzialità, e gli Ispettori che altrimenti operassero, mancherebbero al loro dovere: e comprometterebbero gravemente la propria responsabilità verso l'Amministrazione.

Art. 37. Nei primi quindici giorni di gennaio di ogni anno, gli Ispettori rassegneranno all'Uffizio centrale una relazione circostanziata intorno alle operazioni più importanti concernenti il servizio della annata precedente. In tale relazione gli Ispettori faranno conoscere le cause che hanno potuto produrre gli aumenti, o le diminuzioni nella riscossione dei proventi d'ogni specie, segnaleranno gli Impiegati e Ricevitori, che si saranno maggiormente distinti per attività e zelo, ed indicheranno i mezzi, che loro sembrassero più acconci, per maggiormente tutelare gli interessi della Cassa Ecclesiastica, e migliorarne per quanto possibile le condizioni economiche.

Capo III. — *Dei Sotto-Ispettori.*

Art. 38. I Sotto-Ispettori addetti agli Uffizi d'Ispezione suppliscono in caso di assenza od impedimento all'Ispettore, e sono chiamati a coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, compiendo a tutte le incumbenze che loro sono affidate dal medesimo.

Art. 39. Gli Ispettori, quando il servizio lo richiede, sono, previa l'annuenza dell'Uffizio centrale, surrogati nelle verificazioni degli Uffizi dai Sotto-Ispettori applicati alle Ispezioni.

Art. 40. Oltre alle attribuzioni, di cui ai due precedenti articoli, i Sotto-Ispettori compieranno a quegli altri speciali incarichi, che venissero loro direttamente affidati dall'Uffizio centrale della Cassa Ecclesiastica.

Capo IV. — *Dei Ricevitori.*

Sezione I. — *Doveri dei Ricevitori.*

Art. 41. I beni già spettanti agli enti morali soppressi, ed applicati alla Cassa Ecclesiastica dello Stato, coi decreti dei già RR. Commissari generali straordinari dell'Umbria, e delle Marche 11 dicembre 1860, e 3 gennaio 1861, sono amministrati, ed i proventi loro vengono riscossi da speciali Ricevitori, sotto gli ordini immediati degli Uffizi d'Ispezione del rispettivo Circolo, e sotto la dipendenza della Amministrazione centrale della Cassa Ecclesiastica dello Stato.

Art. 42. I Ricevitori non potranno essere riconosciuti nella loro qualità, ed immessi nell'esercizio delle loro funzioni, se prima non avranno presentati all'Ispettore del loro Circolo i titoli di loro nomina, in un colla copia dell'atto del prestato giuramento.

Sulla produzione di tali documenti, l'Ispettore, o chi per esso, procederà all'installazione dei Ricevitori facendone risultare da apposito verbale in triplice originale, conforme al modulo n. 37.

Tale immissione però sarà soltanto provvisoria, e non diverrà definitiva se non dopo che i Ricevitori abbiano fatto constare all'Uffizio d'Ispezione del rispettivo Circolo, di aver prestata la prescritta malleveria entro il termine stabilito dal loro decreto di nomina, in difetto del che, e salvo il caso di ottenuta proroga, saranno considerati come dimissionari.

Art. 43. Pervenendo in qualunque modo a cognizione dei Ricevitori l'esistenza di qualsiasi ragione di credito che dagli amministratori delle corporazioni religiose, o delle collegiate, o di altri enti morali colpiti dai decreti di soppressione, ovvero dai patroni, od investiti dei benefizi o cappellanie, non fosse stata consegnata negli inventari relativi alle prese di possesso, dovranno immediatamente praticare gli opportuni incumbenti per la ricerca dei titoli, o documenti che vi si riferiscano, e per l'accertamento del credito o residuo di esso, non senza all'uopo riferirne all'Ispettore del Circolo per quelle provvidenze che essere potessero opportune.

Art. 44. I Ricevitori che ommettono di prendere, o far rinnovare le iscrizioni ipotecarie a garanzia dei crediti della Cassa Ecclesiastica, sono responsabili in proprio dei danni che possano derivarne alla

Cassa stessa, fermi però sempre gli obblighi che siano, o fossero per essere imposti ai Conservatori delle Ipoteche, nell'interesse sì degli enti morali che delle pubbliche Amministrazioni dello Stato.

Art. 45. I Ricevitori che si mostrassero indolenti nell'esercizio delle loro funzioni, o si rendessero colpevoli d'insubordinazione, che non osservassero l'orario d'ufficio, che ritardassero le spedizioni, o tenessero una condotta riprovevole, saranno assoggettati a misure di censura, estensibili anche alla sospensione o rimozione a seconda dei casi.

Art. 46. I Ricevitori che si rendono colpevoli di concussione, o di malversazione, che favoriscono l'occultazione di crediti o ragioni della Cassa Ecclesiastica, che fanno commercio di danaro, mobili, titoli, od altri oggetti di qualsiasi natura, di spettanza della medesima, che si rendono colpevoli di collusione con chicchessia a pregiudizio di essa, saranno immediatamente rimossi dall' impiego, oltre alle pene alle quali possono soggiacere a termine delle leggi.

Art. 47. I Ricevitori, ogniqualvolta ne vengano richiesti, sono tenuti di presentare agli Ispettori, Sotto-Ispettori, od altri Verificatori delegati dall'Amministrazione centrale, o dall'Uffizio d'Ispezione, tutti i registri del loro Uffizio, tutti i fondi in contanti ed altri valori esistenti nella propria cassa, le quitanze di tesoreria, ed ogni altra carta di spesa, e ciò all'oggetto che si possa stabilire con esattezza, ed in ogni occorrenza, la situazione della loro contabilità.

Art. 48. La deficienza di fondi, e la mancanza di oggetti di qualsiasi specie di spettanza della Cassa Ecclesiastica, imputabile a colpa, o negligenza dei Ricevitori riconosciuta nell'occasione della verifica, trae seco l'immediata sospensione dei medesimi, da pronunciarsi dall'incaricato della verifica, il quale sarà tenuto e darne pronta partecipazione all'Ispettore del Circolo, ed all'Amministrazione centrale.

Art. 49. I Ricevitori potranno nominarsi un Commesso gerente, che sotto la loro risponsabilità, li rappresenti in caso di congedo, o di malattia, e li coadiuvi nei lavori d'Uffizio.

Art. 50. Tale nomina non sarà valida, se non dopo che l'Amministrazione centrale l'abbia approvata, previo esame che il Commesso a nominarsi dovrà superare nelle forme stabilite pei Volontari al Capo V del presente Regolamento, e la malleveria dei Ricevitori dovrà venire estesa alla gestione del Commesso gerente.

Art. 51. I Commessi gerenti approvati potranno, dopo quattro anni di continuato esercizio, ed ove ne siano riconosciuti meritevoli, essere ammessi a concorrere ai posti di impiego retribuito.

Art. 52. L'Uffizio d'Ispezione potrà nei casi d'urgenza, e per giuste cause accordare ai Ricevitori un congedo non eccedente giorni dieci, dandone contemporaneamente avviso all'Uffizio centrale dell'Amministrazione, non senza provvedere, occorrendo, al regolare andamento del servizio della Ricevitoria durante la provvisoria assenza del titolare.

Ove le domande di congedi eccedano detto termine, l'Uffizio d'Ispezione dovrà riferirne all'Amministrazione centrale per l'occorrente autorizzazione.

Art. 53. Le domande di congedo dovranno essere motivate, ed esprimere il luogo ove il Ricevitore intenda trasferirsi.

Le domande tendenti ad ottenere proroghe di congedo dovranno, col corredo delle necessarie giustificazioni, essere fatte prima della scadenza del già ottenuto congedo, ed in modo che il richiedente possa prima della scadenza stessa conoscere le superiori determinazioni.

Art. 54. In assenza dei Ricavitori non provvisti di Commessi gerenti, salve circostanze straordinarie e speciali motivi di servizio, l' Uffizio d' Ispezione destina alla reggenza della Ricevitoria il Volontario più anziano.

Art. 55. L'Uffizio dovrà essere aperto durante ore otto almeno di cadun giorno da stabilirsi nel modo maggiormente conciliabile colle consuetudini locali, e colle giuste esigenze del pubblico.

Nei giorni festivi però tale orario potrà essere ristretto ad ore quattro.

I Ricevitori dovranno tenere affisso alla porta dell'Uffizio per norma del pubblico un avviso indicante l'orario adottato.

Non si potrà adottare o variare l'orario senza la preventiva autorizzazione dell'Ispettore.

Sezione II. — *Competenze dei Ricevitori.*

Art. 56. Sulle riscossioni che saranno operate durante l'anno solare nel rispettivo Uffizio di Ricevitoria, il Ricevitore godrà d'un aggio (provvigione) graduale nelle proporzioni infra stabilite:

Sulle prime L. 8,000 lire 10 per cento;
Da L. 8,000 a 20,000 lire 4 per cento;
Da L. 20,000 a 30,000 lire 3 per cento;
Da lire 30,000 a 100,000 lire 2 per cento;
Da L. 100,000 a 200,000 lire 1 per cento;
Da L. 200,000 a 300,000 cent. 75 per cento;
Da L. 300,000 a 700,000 cent. 50 per cento e sovra ogni somma eccedente le lire 700,000 centesimi 40 per ogni cento lire.

Art. 57. I Ricevitori non provvisti di Commesso gerente, che ottengono un congedo per altra causa che quella di malattia, dovranno lasciare al Reggente un quarto dell'aggio (provvigione) corrispondente al periodo dell'assenza, rimanendo però a carico del Titolare ogni spesa inerente all'Uffizio.

Art. 58. I Ricevitori, non provvisti di Commesso gerente, in caso di malattia giustificata, conservano per i primi due mesi l'integrità dell'aggio col carico delle spese d'uffizio, e trascorsi due mesi, continuando la malattia del Ricevitore, un quarto dell'aggio cederà a favore del Reggente destinato dall'Amministrazione.

Le spese d'uffizio restano a carico del Titolare.

Art. 59. Tutte le spese d'uffizio sono a carico dei Ricevitori, i quali saranno obbligati di provvedersi a proprio carico di quel numero d'Amanuensi che lo sviluppo e l'importanza del lavoro potrà richiedere onde l'andamento del servizio segua con tutta regolarità e precisione.

Art. 60. Il locale ed i mobili dell'Uffizio saranno provvisti dall'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica.

Art. 61. Le spese per il trasporto dei registri ed altre carte che non potesse effettuarsi per mezzo degli Uffizi postali, saranno sovra ordine dell'Ispettore pagate dai Ricevitori a cui sono inviati.

I Ricevitori che avranno effettuato tali pagamenti, ne otterranno rimborso, mediante produzione in ispesa negl'inventari mensili dell'ordine dell' Ispettore, in conformità dell'art. 212.

Un mese almeno prima del cominciare di cadun semestre d'ogni anno, i Ricevitori faranno domanda all'Uffizio d'Ispezione da cui dipendono, dei registri e stampati occorrenti pei bisogni del servizio durante il semestre stesso.

Sezione III. — *Norme per la corrispondenza.*

Art. 62. I Ricevitori di regola generale debbono corrispondere coll'Ispettore del Circolo da cui dipendono.

Non corrisponderanno direttamente coll' Uffizio centrale che allorquando ne verranno richiesti, o così lo esiga la gravità e l'urgenza delle circostanze.

Non entreranno del pari in corrispondenza diretta colle Autorità governative, tranne nei casi stabiliti dai Regolamenti dei rispettivi Uffizi, e quando ciò venga dall'Amministrazione centrale, o dall' Uffizio d'Ispezione loro prescritto.

Ove poi dalle Autorità prementovate venissero richiesti d'urgenza di qualche nozione o schiarimento, sono autorizzati a rispondervi con quel riserbo che l'interesse della Cassa Ecclesiastica può richiedere, ed è loro devere di far con sollecitudine conoscere all'Ispettore, od all'Amministrazione centrale l'avuta richiesta ed il dato riscontro.

Art. 63. La corrispondenza deve essere succinta, chiara ed in forma di nota.

Le note devono avere in margine l'indicazione dell'Uffizio da cui vengono spedite, il numero d'ordine del registro di corrispondenza, e l'oggetto. Nelle responsive poi non dovrà mai omettersi di segnare la data, i numeri ed altre indicazioni della nota cui si risponde.

È proibito di trattare più oggetti in una medesima nota, quantunque abbiano l'uno coll'altro relazione.

La data delle note deve essere sempre quella del giorno della spedizione di esse, e si pone in capo al foglio.

Art. 64. I Ricevitori tengono un registro di corrispondenza, nel quale trascrivono testualmente le note che loro occorre di spedire.

Art. 65. Per godere della franchigia postale quanto alla corrispondenza d'Uffizio, dovranno i Ricevitori allorchè entrano in funzione far conoscere con lettera all'Uffizio postale del luogo di loro residenza la loro qualità e firma, le quali dovranno sempre essere apposte sull'angolo sinistro delle note, e pieghi suggellati sotto fascia, avvertendo essere assolutamente proibito d'includervi carte estranee al servizio.

Le note dirette all'Amministrazione centrale potranno essere spedite in piego suggellato, quelle dirette agl'Ispettori, ed altri Impiegati dovranno trasmettersi sotto fascia, colle avvertenze sovra indicate.

Art. 66. Siccome i Ricevitori della Cassa Ecclesiastica possono, per oggetti di servizio, aver a corrispondere anche con persone ed Uffizi estranei all'Amministrazione, cui non fosse estensibile la franchigia postale, in tal caso ottengono il rimborso delle tasse delle lettere e dei pieghi, all'appoggio di uno stato analitico, modulo 36, che verrà loro somministrato dall'Amministrazione corredandolo delle relative fascie o buste e degli altri documenti giustificativi, quale stato visto dall'Ispettore sarà prodotto in ispesa negli inventari mensili.

Capo V. — *Dei Volontari ed Aspiranti al Volontariato.*

Sezione I. — *Aspiranti al Volontariato.*

Art. 67. Le domande di coloro che aspirano ad essere ammessi quali Volontarii presso gli Uffizi di Ispezione o nelle Ricevitorie, debbono essere scritte, firmate e datate di proprio pugno dai postulanti sopra carta da bollo, ed essere presentate all'Uffizio centrale o direttamente, o per mezzo degl'Ispettori.

Art. 68. Gl'Ispettori ai quali venissero consegnate tali domande, le trasmetteranno all'Amministrazione centrale. Non possono essere ammesse domande di coloro i quali non abbiano raggiunto l'età d'anni 18 od oltrepassino quella di anni 30.

Art. 69. Ogni domanda debbe essere corredata:

1. Della fede di nascita del postulante debitamente legalizzata;

2. Di un certificato dell'Amministrazione municipale del luogo ove risiede l'aspirante da cui risulti essere il medesimo nato o naturalizzato italiano, e di buona condotta, e d'essere in grado di provvedere convenientemente, o con mezzi proprii od altrimenti, alla sua sussistenza durante il volontariato, qualunque fosse la destinazione che gli venisse assegnata;

3. Dei certificati comprovanti avere l'aspirante subito con buon successo almeno l'esame del corso tecnico superiore;

4. Di una dichiarazione del padre, o tutore del postulante, quando questi sia figlio di famiglia, dalla quale risulti essere eglino disposti a provvedere pel di lui mantenimento, durante il volontariato.

Art. 70. Quando il Capo dell'Amministrazione lo creda opportuno, gli aspiranti vengono ammessi all'esame d'idoneità per essere nominati Volontari.

Questi esami si raggireranno:

1. Sulla lingua italiana; 2. sulla calligrafia; 3. sulle prime quattro operazioni di aritmetica secondo il sistema decimale, sino e compreso la regola di proporzione semplice; 4. sulle principali nozioni di geografia e di storia patria.

Gli aspiranti i quali avranno lodevolmente superato tali esami, saranno dal Direttore generale Capo dell'Amministrazione proposti al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti per essere nominati Volontarii.

Sezione II. — *Dei Volontarii.*

Art. 71. I Volontari vanno soggetti a tutti gli obblighi imposti agl'Impiegati stipendiati, ed è ai medesimi applicata l'incompatibilità determinata dall'art. 4 del presente Regolamento.

Il servizio dei Volontari è gratuito salvo nel caso d'interinale reggenza d'Uffizi di ricevitoria nei modi e termini stabiliti dagli articoli 57 e 58 del presente.

L'Amministrazione centrale è in piena facoltà di destinare i Volontarii a prestare l'opera loro presso quegli Uffizi che meglio crederà conveniente, come pure di traslocarli dall'uno all'altro, a norma delle esigenze del servizio.

Art. 73. I Volontarii, dopo un anno di servizio, e quando essi già abbiano date sufficienti prove di idoneità, saranno chiamati agli esami per essere a suo tempo ammessi a posti retribuiti.

Art. 74. L'esame avrà luogo nell'Uffizio centrale, od in quell'altro che venisse destinato dal Capo dell'Amministrazione, nei modi e termini che verranno da esso stabiliti.

Tali esami si subiranno in iscritto e verbalmente; gli esami in iscritto avranno principalmente per oggetto la compilazione di un rapporto, o di una lettera, sovra materie concernenti l'Amministrazione.

La soluzione di uno o più problemi d'aritmetica.

La riduzione al sistema metrico dei pesi, misure e monete delle Provincie dell'Umbria e delle Marche e viceversa.

L'esame verbale verserà sulle Leggi, Istruzioni e Regolamenti riguardanti l' Amministrazione della Cassa Ecclesiastica, sulle norme che reggono il servizio interno degli Uffizi, sullo Statuto e sul Codice Civile, nelle parti più specialmente relative alla materia contrattuale ed ipotecaria, sulla procedura che viene osservata dalla Cassa Ecclesiastica verso i debitori morosi, sulla geografia e sulla storia d'Italia.

Art. 75. I risultati degli esami dei Volontarii, lo zelo e l'attività da essi dimostrata durante il loro volontariato, la loro assiduità e morale condotta serviranno di norma all' Amministrazione per l'iscrizione e classificazione sulla tabella destinata a far risultare dell'ordine di preferenza dei medesimi alla nomina ad impiego retribuito.

La negligenza nel servizio, l'insubordinazione od una condotta meno regolare, esporranno i Volontari a perdere il loro turno d'iscrizione, indipendentemente dalle maggiori censure in cui potessero incorrere.

Art. 76. I Volontarii dovranno entro due mesi dalla data della loro nomina prestare una malleveria non inferiore a lire mille, mediante deposito in numerario nelle casse dello Stato a ciò destinate, od ipoteca d'una rendita del Debito Pubblico dello Stato.

I Volontarii che non prestassero siffatta malleveria entro il termine sovra prescritto, saranno considerati come dimissionari.

Tale malleveria potrà anche servire a guarentire, sino a debita concorrente, la gestione degli Uffizi contabili cui il Volontario fosse in seguito definitivamente nominato, sempre che siffatta estensibilità venga espressa nella dichiarazione di deposito, e nella annotazione di vincolo della rendita del Debito Pubblico.

Art. 77. I Volontari che abbiano prestata la voluta malleveria, e che abbiano dato maggior saggio d'idoneità, potranno essere destinati alla gerenza delle Ricevitorie vacanti, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

Capo VI. — *Degli Agenti rurali.*

Art. 78. Gli Agenti rurali sono nominati dal Direttore generale Capo dell'Amministrazione. Il loro impiego è soggetto a cessazione a norma delle circostanze, e per sua natura non dà diritto a giubilazione.

Art. 79. Gli Agenti rurali sono posti immediatamente sotto gli ordini dei Ricevitori, sotto la sorveglianza degli Ispettori, e la superiore dipendenza dell'Ufficio centrale.

Art. 80. Sarà obbligo degli Agenti rurali;

1. Di vegliare alla conservazione e regolare coltura dei beni della Cassa Ecclesiastica posti nel loro distretto, e di curarne il miglioramento;

2. Di riconoscere e verificare, in ogni caso di bisogno, la qualità e quantità delle piante d'alto fusto, ripe imboschite e boschi cedui maturi al taglio, i piantamenti a farsi in ogni anno, indicando il numero delle piante occorrenti, e l'essenza di quelle più confacenti al suolo, facendo conoscere il miglior metodo da adottarsi per farle prosperare;

3. Di invigilare e riferire sul puntuale eseguimento, per parte degli affittuarii, di tutti gli oneri e condizioni loro imposte dai rispettivi contratti di locazione:

4. Di denunciare le servitù che si cercasse di introdurre nelle proprietà della Cassa Ecclesiastica, e di far conoscere le usurpazioni, e gli abusi di qualsiasi genere che si commettessero e si tentassero di commettere a danno della medesima, suggerendo le provvidenze a darsi per reprimerli ed impedirli;

5. Di accertare e far conoscere le riparazioni occorrenti ai fabbricati rurali, ed alle sponde dei fiumi, e torrenti, agli acquedotti, ponti e simili;

6. Di assistere alle testimoniali di Stato;

7. Di proporre i mezzi onde provvedere alla coltivazione dei beni rimasti inaffittati;

8. Di compiere infine tutte quelle incumbenze che venissero loro affidate, tanto dai Ricevitori che dagli Ispettori, o direttamente dall'Uffizio centrale.

Art. 81. Sarà in facoltà del Direttore generale di sospendere gli Agenti rurali dalle loro funzioni, od anche di rimuoverli dal loro impiego, sempre che siano riconosciuti colpevoli di trasgressione, o non curanza dei proprii doveri.

In caso di prevaricazione gli Ispettori hanno facoltà di sospendere gli Agenti rurali dall' esercizio delle loro funzioni, riferendone immediatamente all'Uffizio centrale, per gli ulteriori occorrenti provvedimenti.

Capo VII. — *Affittamenti.*

Sezione 1. — *Norme generali.*

Art. 82. Principale cura dei Ricevitori deve essere quella di procurare con ogni diligenza, che nessuno tra i beni spettanti alla Cassa Ecclesiastica rimanga improduttivo ed inaffittato. Essi dovranno quindi fare in tempo quelle proposte che al riguardo giudicheranno convenienti nell' interesse dell'Amministrazione.

Veghieranno costantemente all'esatto eseguimento delle condizioni dei contratti d'affittamento, ed alla conservazione e regolare tenuta dei beni affittati. Venendo in cognizione di qualche innovazione a danno delle proprietà della Cassa Ecclesiastica, ne daranno immediatamente avviso all'Uffizio d'Ispezione, esprimendo il loro parere al riguardo, e proponendo gli opportuni provvedimenti.

Art. 83. Qualunque sia l'entità o natura dei beni della Cassa Ecclesiastica, i Recivitori dovranno con sommo studio evitare le tacite riconduzioni degli affittamenti, attenendosi perciò scrupolosamente alle norme segnate dal seguente articolo.

Art. 84. La gestione ad economia, come pure la mezzadria o colonia parziaria, non si adotteranno, se non nei casi di assoluta e ben giustificata necessità, ed in via puramente provvisoria, nè dovranno mai i Ricevitori tralasciare gl'incumbenti ed indagini occorrenti per ottenere offerte accettabili d'affittamento.

Art. 85. Nei casi eccezionali di ammessa gestione ad economia, mezzadria, o colonia parziaria, i Ricevitori provvederanno alla vendita dei frutti dei beni nei modi che loro verranno prescritti dall'Ispettore, e nelle epoche più propizie, per evitare le spese di custodia, ed il deperimento dei frutti.

Art. 86. La durata dell' affittamento sarà ordinariamente di un triennio, sessenio o novennio, escluso qualunque maggior termine, salve rare eccezioni ammessibili soltanto per ispeciale determinazione dell'Amministrazione centrale.

Art. 87. I Ricevitori, nelle trattative di locazione, dovranno possibilmente attenersi alle norme segnate nel capitolato generale adottato dall'Amministrazione centrale.

Art. 88. I Ricevitori dovranno prendere le necessarie precauzioni, affinchè le locazioni in corso sieno rinnovate per tempo, e tranne circostanze speciali e straordinarie, otto mesi almeno prima della scadenza del contratto in corso, con avvertenza di fare anteriormente a tale epoca le occorrenti proposte all'Ispettore del proprio Circolo.

Art. 89. Gli Ispettori, assunte per tempo le necessarie informazioni, e fattosi carico di ogni circostanza, nei primi venti giorni di gennaio d' ogni anno trasmetteranno all'Amministrazione centrale, collo stato generale degli affittamenti in iscadenza diviso per ricevitoria, analogo rapporto, proponendo quelle modificazioni di patto e di prezzo, a cui crederanno più utile di vincolare il nuovo affittamento unendovi il progetto di capitolato per le affittanze da rinnovarsi per mezzo di pubblici o privati incanti, e le offerte speciali ottenute per i contratti da stipularsi a privata trattativa, ed avvertendo che salve speciali circostanze le quali consigliassero diversamente, l'Amministrazione in ordine ai fondi rustici di qualche importanza intende attenersi in massima generale al mezzo della pubblica concorrenza.

Art. 90. Le locazioni però di lieve importanza, non eccedenti il fitto di annue L. 1000, e quelle per fabbricati urbani, potranno proporsi a trattativa privata, tanto più se risulterà comprovata la necessità o convenienza di prescindere dall' esperimento dei pubblici o privati incanti.

Art. 91. Trattandosi poi di affittamenti per un prezzo non eccedente le lire 300 annue, gli Ispettori, accertatane la convenienza, potranno, senza uopo di speciale facoltà, provvedere per la stipulazione della privata scrittura di locazione, salvo però sempre l' approvazione dell'Amministrazione centrale.

Sezione II. — *Incanti e stipulazione degli atti e scritture d'affittamento. - Testimoniali di Stato.*

Art. 92. Appena conosciute le determinazioni dell'Amministrazione centrale, gli Ispettori disporranno per la loro esecuzione, provvedendo per il regolare procedimento degli incanti pubblici o privati, e per la successiva stipulazione del contratto di deliberamento avanti le Autorità ed uffizi delegati col Decreto di approvazione del relativo capitolato, e per la stipulazione della scrittura privata, nei casi di affittamento concesso a privata trattativa.

Art. 93. Ai pubblici incanti, ed alle stipulazioni dei contratti d' affittamento interverranno sempre i Ricevitori della Cassa Ecclesiastica, che s' intenderanno in tal parte specialmente delegati, a meno che dall' Uffizio centrale o dagli Ispettori, per speciali circostanze, non venisse altrimenti disposto.

Art. 94. La stipulazione delle scritture private per regola generale s' intenderà specialmente delegata ai Ricevitori incaricati della riscossione della corrisposta, ossia prezzo dell' affittamento, salva disposizione in contrario.

Art. 95. Nessun affittamento può essere reso esecutorio senza l' approvazione dell'Amministrazione centrale, condizione questa della quale sarà sempre fatta speciale menzione nell'atto o scrittura d'affittamento.

Art. 96. Si farà constare dell' approvazione dei contratti per parte dell' Amministrazione centrale mediante apposito decreto del Capo dell'Amministrazione steso appiè dell'atto o scrittura.

Gl' Ispettori avuta partecipazione di tale approvazione faranno notare sugli atti o sulle scritture di locazione la data del relativo decreto facendone dare avviso alle parti interessate; provvederanno per lo stanziamento sul sommario del relativo articolo di prima categoria e promuoveranno infine gli ulteriori incumbenti necessari per la regolare esecuzione dei contratti medesimi.

Art. 97. Al principio ed alla scadenza d'ogni affittamento si procederà alla formazione delle testimoniali di Stato dei beni affittati.

L'operazione delle testimoniali di Stato vuole essere eseguita all'epoca nella quale l'affittavole, la di cui locazione è terminata, lascia l'affittamento ed al medesimo subentra il di lui successore, e, nei casi d' urgenza assoluta, anche prima dell' approvazione del contratto.

Art. 98. Le testimoniali di Stato seguiranno coll' intervento delle parti interessate, e dovranno essere formate in guisa che comprendano la specifica designazione delle cose tutte comprese nell' affittamento nel vero stato e condizione di caduna di esse, in modo che possano servir di base certa per istabilire così il caricamento come lo scaricamento, tanto dell' affittavole sortente che del subentrante. Per un tale effetto saranno sempre corredate dall' occorrente paralello colle testimoniali di stato precedenti.

Sezione III. — *Dati statistici sugli affittamenti.*

Art. 99. Stipulato l' atto o la scrittura d' affittamento gl' Ispettori faranno tosto notare sul registro relativo, modulo n. 9, le indicazioni richieste dalle rispettive colonne.

Trattandosi d'atti rogati nel mese di dicembre, dei quali, per non essere ancora insinuati, non potessero i Notai nei primi giorni del successivo gennaio rilasciare le relative copie, gl' Ispettori, per mezzo dei Ricevitori, e ove d'uopo anche de' Notai roganti, si procureranno le nozioni necessarie per completare le indicazioni statistiche da notarsi sul registro anzidetto.

Art. 100. Al principio d' ogni anno, gli Ispettori compileranno un quadro riepilogativo delle nozioni contenute nel registro, di cui all'articolo precedente in conformità del modulo n. 32, da trasmettersi al-

l'Amministrazione centrale nei primi venti giorni di gennaio.

Capo VIII. — *Boschi e selve.*

Art. 101. Colla scorta degli articoli di consistenza, e delle risultanze delle perlustrazioni da praticarsi dagli Agenti rurali, i Ricevitori, avuta l'annuenza dell'Uffizio d'Ispezione, faranno praticare, quanto ai boschi cedui ed alle piante d'alto fusto mature al taglio, l'occorrente perizia, proponendo in apposito capitolato le condizioni, i modi e le cautele, sotto cui si potrà devenire alla relativa vendita.

Tale capitolato sarà trasmesso all'Uffizio d'Ispezione, il quale, ove nulla abbia in contrario, lo rassegnerà all'Amministrazione centrale col proprio visto, e con quelle osservazioni che ravvisasse opportune.

Art. 102. Non appena il capitolato dei patti e condizioni sarà approvato dall'Amministrazione centrale, gl'Ispettori provvederanno al compimento degli ulteriori incombenti per la vendita di cui all'articolo precedente, attenendosi alle norme tracciate all'art. 143.

Capo IX. — *Contribuzioni.*

Sezione I. — *Contribuzioni fondiarie.*

Art. 103. Le contribuzioni d'ogni natura, che a termini delle leggi sono imposte sulle proprietà della Cassa Ecclesiastica, saranno soddisfatte dai Ricevitori, secondo le infra segnate norme, salvo ben inteso il caso in cui la relativa spesa sia stata convenuta a carico dell'affittuario.

Art. 104. I Ricevitori appena saranno informati della pubblicazione dei ruoli di riparto delle contribuzioni, se ne procureranno un estratto dagli Esattori certificato dai Cancellieri del Censo, conforme al modulo n. 9, per la quota addebitata alla Cassa Ecclesiastica, distinto per ciascun ente o corpo morale soppresso, e lo indirizzeranno all'Ispettore da cui dipendono, accompagnato dalle loro osservazioni, qualora riconoscessero erronea e gravosa l'imposta a carico della Cassa Ecclesiastica.

Art. 105. Gli Ispettori, qualora esaminati gli estratti dei ruoli riconoscano la regolarità della tassa imposta, procedono alla formazione di analogo riepilogo generale, distinto per Ricevitoria (nel quale in colonna apposita segnano la tassa di mano-morta stabilita a carico dei corpi ed enti morali soppressi) in conformità dell'art. 108, e lo trasmettono alla Amministrazione centrale, ritornando contemporaneamente ai Ricevitori gli estratti da essi ricevuti, dopo di avervi apposto in calce l'ordine di pagamento.

In caso contrario gli Ispettori promuovono tosto le necessarie disposizioni presso le Autorità competenti, per la riduzione o rettificazione del montare dei tributi e delle imposte, che avessero riconosciuto o non esatto, o gravativo pella Cassa Ecclesiastica.

Art. 106. Ricevuto l'estratto, di cui all'articolo precedente, munito del rispettivo ordine di pagamento, il Ricevitore valendosi dei fondi ordinari di Cassa eseguisce a mani dell'Esattore dei tributi il versamento della somma dovuta dalla Cassa Ecclesiastica, nei modi e tempi stabiliti dalle leggi e consuetudini locali.

La relativa spesa sarà dal Ricevitore compresa nello stato ed inventario del mese in cui venne eseguito il pagamento, per l'opportuno scaricamento nei suoi conti, nelle forme prescritte dagli art. 241 e 245.

Sezione II. — *Tassa sulle mani-morte.*

Art. 107. Appena decretato il ruolo delle tasse sui corpi morali e mani-morte, i Ricevitori ne chiedono un estratto, diviso per ciascun ente, all'Insinuatore della Tappa in cui sono posti i beni soggetti a tassa, e lo comunicano all'Ispettore da cui dipendono, per la voluta autorizzazione al pagamento.

Art. 108. L'Ispettore compila, tosto ricevuti gli estratti dei ruoli, un riepilogo generale distinto per Ricevitoria che trasmette all'Amministrazione centrale, restituendo contemporaneamente ai Ricevitori gli estratti muniti dell'occorrente ordine di pagamento. I Ricevitori versano a mani degli Insinuatori il montare della tassa, ed ottengono poi lo scarico della somma pagata nel modo segnato dagli art. 241 e 245.

Art. 109. I Ricevitori, riconoscendo che la Cassa Ecclesiastica sia stata gravata nella liquidazione della tassa di mano-morta, o succedendo variazioni nel patrimonio tassabile per causa di vendite, di riscossione di capitali, di riscatto di rendite fondiarie o di censi, dovranno, in senso del disposto dell'articolo 8 della legge 23 maggio 1851, nella prima quindicina di dicembre d'ogni anno, farne analoga dichiarazione all'Insinuatore della Tappa, per la liberazione della corrispondente tassa, mercè gli incumbenti prescritti dal Regolamento 23 giugno stesso anno, ritenendo che, siccome in difetto di tale consegna l'Insinuatore compila i ruoli sulla base dell'anno precedente, i Ricevitori rispondono dei danni che potrebbero derivare alla Cassa Ecclesiastica dall'inesecuzione di tale prescrizione.

Art. 110. Nella consegna delle variazioni per l'effetto di cui all'articolo precedente, non si comprenderanno le somme rappresentanti il prezzo delle vendite o dei seguiti riscatti, pel pagamento delle quali si fosse concessa qualche mora, mediante corresponsione d'interessi, dovendo come capitali andar soggetti alla tassa di mano-morta. Le medesime verranno quindi a misura del totale o parziale loro pagamento contemplate per l'opportuna deduzione in apposite successive consegne.

Art. 111. Rendendosi vacanti i benefizi, cappellanie ed altri enti morali di cui sovra, la detta tassa cessa di essere dovuta, sempre che si tratti di ente morale di patronato laicale, ed i Ricevitori abbiano fatta la consegna prescritta dall'art. 8 della legge 23 maggio 1851, giacchè a cominciare dalle verificatesi vacanze, i beni, che ne formavano la dote, essendo ridonati al commercio, non deve più il reddito dei medesimi andar soggetto ad alcuna tassa di mano-morta negli anni successivi, salva sempre, stipulato che sia l'opportuno atto di prelievo, una nuova consegna, mercè lo esaurimento di tutti gli incombenti richiesti per le consegne primitive del reddito dei beni soggetti a tassa di mano-morta, i quali venissero in dipendenza dello stesso atto di prelievo definitivamente applicati alla Cassa Ecclesiastica, sia per quota propria, che per l'adempimento dei pesi.

L'effetto di questa nuova consegna che sarà corredata degli occorrenti titoli giustificativi, risalirà naturalmente all'epoca dell'avvenuta vacanza nel senso che il pagamento della relativa tassa di mano-morta a carico della Cassa Ecclesiastica, debba cominciare dall'anno successivo a quello della vacanza medesima.

Art. 112. Prima di proporre alla sanzione dell'Uffizio competente le variazioni di cui si tratta, e riferibili massimamente ai beni provenienti da benefizi, cappellanie ed abbazie contemplate nell'art. 2 del decreto dei Commissari generali, di patronato laicale, o misto, dovrà il Ricevitore sottoporle all'esame del proprio Ispettore.

Art. 113. Trattandosi di benefizi, cappellanie ed abbazie di libera collazione, o di patronato ecclesiastico, essendo i beni che ne formavano la dote intieramente applicati alla Cassa Ecclesiastica, al verificarsi della loro vacanza non occorrerà alcuna consegna di variazione nel relativo patrimonio tassabile.

Capo X. — *Riparazioni alle proprietà della Cassa Ecclesiastica.*

Sezione I. — *Proposte di riparazioni. Opere imprevedibili ed urgenti.*

Art. 114. Entro il mese di settembre di ogni anno gli Ispettori, previe le indagini ed informazioni necessarie, compileranno e trasmetteranno all'Amministrazione centrale un quadro delle opere, e riparazioni tanto ordinarie che straordinarie, che si presumerà possano occorrere nell'anno successivo, indicando approssimativamente l'importo della relativa spesa.

Art. 115. Nella prima quindicina del mese di gennaio d'ogni anno gli stessi Ispettori, colla scorta del registro delle riparazioni, rassegneranno all'Uffizio centrale altro quadro da cui risulti delle opere e riparazioni state autorizzate nel decorso dell'annata precedente, di quelle state eseguite, e di quelle tuttora in corso di esecuzione.

Tali quadri saranno compilati (non senza indicare l'importare della spesa per ciascuna categoria delle prementovate opere) secondo i moduli 38 e 39.

Art. 116. Gli Ispettori potranno senza necessità della previa superiore autorizzazione fare eseguire le riparazioni occorrenti alle proprietà della Cassa Ecclesiastica, la cui spesa non ecceda la somma di L. 50, esclusa sempre qualsiasi spesa nuova, non senza riferirne appena ultimata l'opera all'Amministrazione centrale, trasmettendone la specifica dei lavori eseguiti.

Art. 117. Qualora una proprietà della Cassa Ecclesiastica venisse improvvisamente minacciata da grave pericolo, gli Ispettori disporranno senz'altro, nel modo che crederanno più opportuno, per l'immediata esecuzione delle prime e più urgenti opere indispensabili, onde impedire i danni che il ritardo potesse arrecare alle proprietà stesse, ancorchè la relativa spesa eccedesse la somma di cui all'articolo precedente, riferendone ad un tempo all'Amministrazione centrale per gli ulteriori suoi provvedimenti.

Art. 118. I Ricevitori potranno essere dal rispettivo Ispettore incaricati di anticipare le spese relative alle opere di cui nei precedenti due articoli, ma dovranno poi chiederne il rimborso, unendo alla domanda l'ordine di pagamento rilasciata dall'Ispettore, non dovendo queste spese essere prodotte negli inventari della contabilità mensile.

Art. 119. Occorrendo riparazioni ordinarie alle proprietà della Cassa Ecclesiastica, gli Ispettori ne faranno oggetto d'analoga proposta da trasmettersi all'Uffizio centrale col corredo di apposita perizia, indicante la natura delle opere da eseguirsi, il calcolo della spesa, e le condizioni alle quali, oltre a quelle contemplate nei capitolati generali adottati dall'Amministrazione, deve essere vincolata la loro esecuzione, facendo conoscere il reddito che si ricava dall'immobile da restaurarsi, i motivi di necessità o di convenienza delle opere proposte, il modo con cui meglio convenga provvedere alla loro esecuzione, cioè se ad economia o trattativa privata, o per pubblici incanti.

Art. 120. Ogni perizia, premesso un cenno sulle cause che rendono necessarie o convenienti le opere proposte, dovrà oltre al calcolo diviso in articoli di spesa, indicare il modo, le avvertenze e cautele con cui devono essere eseguite le opere, la qualità e natura dei materiali da impiegarsi, il tempo necessario per dar l'opera ultimata, e quelle altre norme che la specialità delle circostanze potrà richiedere; avvertendo, che nei calcoli si dovrà far uso esclusivamente del sistema decimale.

Art. 121. Gli Ispettori e Ricevitori somministreranno ai periti delegati gli elementi e le nozioni necessarie per la compilazione delle perizie; se trattasi d'immobili affittati rimetteranno pure ai medesimi una copia od un estratto dell'atto di locazione, onde possano riconoscere e designare, in una nota a parte, le opere di ristauro che cadessero a carico del locatario, che sarà quindi eccitato a farle eseguire a termini del contratto.

Art. 122. Trattandosi di opere meno urgenti la cui spesa possa presumibilmente oltrepassare le lire mille, gli Ispettori, prima di far procedere alla relativa perizia, ne riferiranno all'Amministrazione centrale per le sue determinazioni.

Art. 123. Avuta l'annuenza dell'Amministrazione centrale, gli Ispettori provvederanno sollecitamente per la regolare apertura degli incanti o delle licitazioni private, ovvero per l'esecuzione delle opere ad economia secondo la varietà dei casi.

Le spese di perizie, quelle del contratto e delle copie devono di regola generale essere a carico del deliberatario.

Quelle di collaudazione saranno sempre a carico dell'Amministrazione.

Sezione II — *Esecuzione, collaudazione e pagamento delle opere.*

Art. 124. Tosto seguito l'atto d'appalto, l'Ispettore veglierà a che l'Appaltatore dia prontamente mano all'esecuzione delle opere deliberate, e a che le medesime vengano eseguite e compiute nel modo e termine prescritti dal contratto.

Art. 125. L'appaltatore non potrà mai senza la previa autorizzazione dell'Ufficio centrale introdurre qualsiasi variazione, modificazione o sostituzione alle opere contemplate dalla perizia preventiva, e tanto meno eseguire opere e lavori non stabiliti nella medesima. Avvenendo alcuni di tali casi, l'Amministrazione non sarà tenuta al pagamento del relativo prezzo, e rimarrà inoltre salva alla medesima ogni ragione d'indennità verso chi e come di diritto.

Art. 126. Quando l'entità o la specialità delle opere rendesse necessaria la permanente vigilanza di un Assistente, l'Ispettore ne farà la proposta all'Amministrazione centrale.

Art. 127. L'Assistente che venisse delegato per l'oggetto di cui all'articolo precedente, presenzierà costantemente il lavoro, vigilerà alla regolare ed esatta esecuzione delle opere, visiterà i materiali da impiegarsi, impedirà ogni alterazione a quanto fu stabilito dalla perizia e dal capitolato d'appalto, tenendo d'ogni cosa esatto conto e ragguagliando l'Ispettore sull'andamento dei lavori, ed intorno ad ogni circostanza ai medesimi relativa.

Art. 128. Ultimati i lavori, l'Ispettore farà procedere alla loro collaudazione per mezzo, o del perito che compilò il calcolo preventivo, o di altra persona dell'arte a norma delle circostanze.

Art. 129. L'operazione di cui all'articolo precedente deve effettuarsi in contradditorio dell'appaltatore, o del legittimo suo rappresentante.

Ove questi mancassero alla fissata monizione, se ne farà risultare da apposito verbale firmato dal perito collaudatore e da due testimoni.

Art. 130. Le proposte per il pagamento del prezzo delle opere eseguite e collaudate devono essere corredate:

1. Di una copia autentica del contratto o sottomissione;
2. Del verbale di collaudazione.

Art. 131. Allorchè per gli appalti d'opere di grande entità il prezzo viene pattuito pagabile in varie rate, l'Ispettore trasmetterà all'Uffizio centrale, in occasione del primo pagamento, una copia del contratto d'appalto in carta semplice per essere unito al primo mandato in un col certificato dell'Assistente, o di quella persona dell'arte che fosse all'uopo incaricata, da cui risulti del diritto dell'impresario di riscuotere a termini del contratto la 1.a rata del prezzo.

Pei successivi pagamenti alle rispettive scadenze basterà l'invio di altro certificato conforme a quello di cui sovra.

L'ultima rata non sarà soddisfatta che dopo la collaudazione, e dopo spirato il termine stabilito dal capitolato di appalto.

Art. 132. In caduna Ispezione sarà tenuto un apposito registro delle riparazioni ed opere autorizzate, ed eseguite alle proprietà della Cassa Ecclesiastica.

In questo registro saranno indicati in distinte colonne:

1. Il numero d'ordine annuale;
2. La ricevitoria nel cui Distretto è situato lo stabile da riparare;
3. Lo stabile attorno al quale le opere furono proposte;
4. La natura delle opere occorrenti;
5. La data della perizia ed il nome del perito;
6. L'ammontare della perizia;
7. La data dell'autorizzazione per l'eseguimento delle opere:
8. La data del contratto:
9. Il prezzo del deliberamento;
10. Il nome dell'appaltatore;
11. La data del verbale di collaudazione;
12. La data e l'ammontare dell'importo dei pagamenti fatti in conto, o per saldo;
13. L'importare delle spese di assistenza e di collaudazione.

Capo XI. — *Svincolo delle malleverie.*

Art. 133. Sempre che si riconosca cessata in tutto od in parte la causa che diede luogo all'iscrizione, od annotazione d'ipoteca, privilegio, od altro vincolo sovra stabili od effetti pubblici, od a deposito di numerario, titoli del Debito Pubblico od altri valori nominali per malleveria, od altre cautele a favore ed a guarentigia della Cassa Ecclesiastica, si potrà procedere alla relativa cancellazione, svincolamento o restituzione totale e parziale, all'appoggio di apposito decreto d'autorizzazione del Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti, previo parere del Consiglio speciale dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica.

Art. 134. Ogni domanda per alcuni degli oggetti di cui all'articolo precedente deve essere estesa sovra carta da bollo e presentata all'Ispettore del Circolo col corredo dei necessari titoli e carte giustificative. L'Ispettore nel trasmettere siffatte domande cogli annessivi documenti, all'Uffizio centrale esprimerà il proprio avviso sul merito delle medesime.

Art. 135. Nel caso in cui il ricorrente non fosse in grado di produrre alcuni dei titoli giustificativi, l'Uffizio d'Ispezione potrà unire alla domanda quelli esistenti nel di lui Uffizio, od in quelli dei Ricevitori.

Art. 136. Il decreto di cancellazione viene dall'Amministrazione centrale trasmesso originalmente all'Uffizio d'Ispezione, che lo consegnerà agli aventi dritto, onde possa promuoverne l'esecuzione.

Capo XII. — *Vendite.*

Sezione I. — *Proposte di vendite di stabili. Perizie. - Incanti.*

Art. 137. Presentandosi ai Ricevitori proposte di acquisto di stabili, o risultando loro esistervi nel proprio Distretto beni, dei quali sia conveniente la pronta alienazione, dovranno i Ricevitori stessi sollecitamente riferire al rispettivo Ispettore lo stato delle cose, trasmettendo al medesimo le ricevute offerte e corredando il relativo rapporto del proprio avviso e di tutte quelle nozioni che meglio valgono a far conoscere l'opportunità e convenienza di addivenire alla vendita, e di entrare o no in trattativa cogli aspiranti all'acquisto.

Art. 138. I Ricevitori, tanto per l'oggetto di cui all'articolo precedente, quanto in ogni altro caso di vendita, dovranno far conoscere in modo chiaro e preciso all'Ufficio d'Ispezione:

1. L'ubicazione, natura, qualità e superficie dei beni della cui vendita si tratta;
2. Il reddito brutto che da essi si ricava;
3. I pesi che, per contribuzioni, riparazioni e spese accessorie, gravitano sui medesimi;
4. Lo stato di coltivazione, o di riparazione in cui si trovano i beni, od i fabbricati da alienarsi;
5. Il prezzo cui in comune commercio possano essere stati venduti altri stabili posti in prossimità a quelli che si vogliono esporre in vendita, ed in condizioni e circostanze approssimativamente identiche a quelle dei medesimi;
6. Il modo in cui meglio convenga d'addivenire alla vendita, cioè se all'asta pubblica, ovvero a licitazioni meno solenni, od a trattativa privata.

Art. 139. L'Ispettore, appena ricevute le proposte di vendita, e le nozioni di cui nei precedenti articoli, e dopo che si sarà procurati quei maggiori schiarimenti e notizie che giudicasse necessarie a porre l'Uffizio centrale nel caso di deliberare con perfetta cognizione di causa, le rassegna all'Uffizio stesso, unendovi a corredo un circostanziato rapporto accompagnato dal proprio avviso in merito.

Art. 140. Quando dall'Uffizio centrale vengano accolte le proposte di vendita, o si creda opportuno di coltivare le trattative cogli aspiranti agli acquisti, l'Ispettore, ricevendone l'ordine, farà, nel più breve termine possibile, procedere alla perizia degli stabili cadenti nella vendita, affidandone l'incarico ai periti che fossero designati dall'Amministrazione centrale, od in difetto a quelle altre persone dell'arte sulla cui probità e capacità possa con fondamento far conto.

Art. 141. L'Ispettore appena ricevuto dal perito delegato la relazione di perizia od il relativo calcolo la trasmette all'Uffizio centrale per le sue deliberazioni, corredandola di tutte quelle maggiori nozioni che gli fosse riescito di procurarsi sul valore reale dei beni, sulla convenienza di esporli in vendita, piuttosto in uno che in un altro modo, cioè col mezzo degli incanti, od a trattativa privata, in un sol corpo, o diviso in lotti.

Art. 142. Sebbene le condizioni generali delle vendite debbano in massima essere quelle già adottate dall'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica dello Stato, egli è tuttavia preciso dovere tanto dei Ricevitori che degli Ispettori di proporre quegli articoli speciali ed addizionali, che potessero giudicare necessari o convenienti.

Art. 143. Non appena l'Amministrazione centrale avrà riportato l'occorrente R. Decreto d'autorizzazione alla vendita da emanare, dopo la voluta deliberazione del Consiglio speciale, e previo il parere del Consiglio di Stato, a termini delle vigenti disposizioni, gli Ispettori cui tale R. Decreto verrà trasmesso per copia od estratto autentico coi relativi documenti, provvederanno, a norma del medesimo ed a seconda delle istruzioni che riceveranno dall'Uffizio centrale, per la pronta stipulazione dell'atto, se trattasi di vendita a privata trattativa, od in caso diverso, per l'apertura delle private licitazioni, o dei pubblici incanti nelle forme, e secondo le norme segnate nella Istruzione ministeriale 20 dicembre 1861 per l'esecuzione del Regolamento annesso al R. Decreto 3 novembre dello stesso anno sulla contabilità generale dello Stato, in quanto possono essere applicabili alla Cassa Ecclesiastica, come stabilimento governativo, e conciliabilmente col disposto del presente Regolamento.

Art. 144. Nel caso quindi in cui abbiasi a procedere ai pubblici incanti, gli Ispettori, dopo trasmesse tutte le carte necessarie al funzionario, cui i medesimi saranno delegati con speciale decreto dell'Amministrazione, procureranno, mediante gli appositi concerti col funzionario stesso, che segua al più presto possibile la stampa e la pubblicazione dei cartelli od avvisi al pubblico.

Art. 145. Nei cartelli od avvisi al pubblico s'indicheranno:

a) L'autorità che dovrà presiedere agli incanti, il luogo, il giorno, l'ora in cui dovranno seguire;

b) La natura dello stabile cadente in vendita, la sua situazione, il vocabolo, il numero della mappa catastale, la superficie, l'estimo, le coerenze, la provenienza, e tutte quelle altre specialità che si ravvisassero necessarie;

c) Il numero degli offerenti richiesto per la validità dell'asta;

d) Il prezzo in base al quale verranno aperti gli incanti, ed il modo ed epoca del pagamento del medesimo;

e) Il montare del deposito a farsi dagli aspiranti all'asta per essere ammessi a far partito;

f) Il modo con cui dovrà seguire l'asta, cioè se ad estinzione di candela vergine od a partiti suggellati, non che la somma minima fissata pelle offerte d'aumento;

g) Il termine utile per presentare l'offerta d'aumento del decimo, o del ventesimo del prezzo del seguito deliberamento;

h) Gli Uffizi presso i quali si potrà aver visione del capitolato dei patti e condizioni, a cui la vendita è alligata, non che la perizia degli stabili cadenti in vendita, e degli altri analoghi documenti.

Art. 146. Ai cartelli od avvisi d'asta sarà data la maggior pubblicità possibile, mediante l'inserzione nel Giornale Ufficiale della Provincia, non che mercè l'affissione all'albo pretorio del Comune, ove sono situati i beni cadenti in vendita, e di quelli circonvicini, nel capo-luogo della provincia o circondario, ed alla porta dell'Uffizio d'Ispezione, e Ricevitoria della Cassa Ecclesiastica, nel cui distretto trovasi lo stabile alienando. Dovrà pure l'Uffizio od il Funzionario delegato trasmettere tre copie degli stessi avvisi all'Uffizio centrale della Cassa Ecclesiastica, il quale provvederà per l'occorrente inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 147. Se gli incanti seguono nella Città, in cui ha sede l'Uffizio d'Ispezione, l'Ispettore dovrà personalmente intervenire ai medesimi, salvo il caso di legittimo impedimento, nel qual caso potrà delegare uno degli Impiegati dell'Ufficio d'Ispezione perchè lo rappresenti; se poi l'asta debba aprirsi in altri luoghi, il Ricevitore del Distretto sarà dall'Ispettore delegato a rappresentare l'Amministrazione, salvo preferisse d'intervenire egli stesso, o di farvi intervenire altro delegato.

Art. 148. Quando gli Ispettori o Ricevitori, rappresentanti l'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica agli incanti, venissero a riconoscere, che alcuno fra gli intervenienti agli incanti procurasse col mezzo di brogli, intrighi o collusioni d'intralciare l'esito degli incanti, o di renderlo sfavorevole all'interesse della Cassa Ecclesiastica, dovranno immediatamente promuovere l'applicazione delle veglianti leggi, contro ai perturbatori o raggiratori, instando anche, a norma delle circostanze, per la sospensione degli atti d'incanto, ove ne possa esser del caso.

Art. 149. Appena seguito il deliberamento, l'Impiegato che sarà intervenuto agli incanti, quale rappresentante la Cassa Ecclesiastica, darà avviso all'Amministrazione centrale dell'esito dell'incanto, non che all'Uffizio d'Ispezione, quando l'Ispettore non sia personalmente intervenuto agli incanti medesimi.

Art. 150. Quando l'asta andasse deserta, il Segretario dell'Uffizio procedente dovrà, seduta stante, stendere il relativo verbale, e consegnarlo all'uffiziale della Cassa Ecclesiastica, il quale avrà presen-

ziati gl' incanti, per essere assieme alle altre carte della pratica trasmesse pella via gerarchica all' Uffizio centrale, con quelle proposte che saranno credute più opportune sulla convenienza di tentare un nuovo esperimento d' incanto o di adottare altra misura.

Art. 151. Le licitazioni private potranno anche essere delegate ai Ricevitori, i quali in tal caso dovranno provvedere secondo le norme segnate dall' Istruzione citata all' art. 143 del presente Regolamento, non che di quelle forme che verranno, a norma delle circostanze, determinate dall' Ufficio centrale.

Sezione II. — *Approvazione dei contratti di vendite. — Pagamento del prezzo.*

Art. 152. Stipulati i contratti di vendita, sarà dovere dell' Ispettore di immediatamente trasmetterne una copia in carta semplice all'Uffici centrale, perchè, ove nulla vi osti, possano essere dichiarati esecutorii, mediante analogo decreto da apporsi a piedi della copia medesima che verrà poscia restituita all'Ispettore.

Art. 153. Avuta così conoscenza dell'approvazione del contratto, l' Ispettore ne darà tosto avviso al Segretario dell' Uffizio che avrà proceduto agli incanti, od al notaio rogante, ed al ricevitore onde l'atto sia sottoposto alla formalità dell' insinuazione.

Seguita tale formalità, l' Ispettore colla scorta della copia autentica che verrà rilasciata dal predetto Segretario o Notaio rogante, annoterà a piedi della copia in carta semplice di cui nell' articolo precedente, la fede dell' insinuazione, e quindi la ritornerà all' Uffizio centrale per essere conservata nei di lui archivi.

Art. 154. Sarà dovere degl' Ispettori e Ricevitori di accertarsi *sotto la propria responsabilità*, che a diligenza dei Segretari e Notai roganti sia stato inscritto il privilegio alla Cassa Ecclesiastica competente, sia per ogni parte di prezzo che non risulti pagata in rogito, sia per la rifatta che rimanesse dovuta in caso di permuta, sia infine per l'esecuzione dei pesi imposti nell'atto di alienazione.

Art. 155 Ultimate le formalità relative alla stipulazione ed approvazione del contratto di vendita gl' Ispettori provvederanno:

1. A che non si pretermetta il trasporto dello stabile alienato a colonna dell' acquisitore;

2. A che si proceda alla liquidazione e riparto del fitto e dei tributi accennata all' articolo 21 del capitolato generale per le vendite, da trasmettersi per doppio esemplare all'approvazione dell'Amministrazione centrale, valendosi del modulo a ciò destinato;

3. A che si addivenga alla riduzione della tassa di mano morta per la quota corrispondente al reddito degli stabili alienati, in senso dell'art. 8 della legge 23 maggio 1851;

4. A che sia iscritto l'articolo relativo alla seguita vendita, sul sommario di quarta categoria, a margine del quale dovranno esclusivamente annotarsi i pagamenti che dagli acquisitori verranno effettuati in conto, od a saldo, tanto di interessi che di capitale;

5. A che infine vengano fatte le occorrenti annotazioni sul registro di consistenza, e sul sommario di prima categoria.

Art. 156. Potranno gli acquisitori essere autorizzati, a norma delle circostanze, a versare direttamente il prezzo o le singole rate di esso, direttamente nelle casse delle Tesorerie, riportandone lo analogo regolare vaglia del Tesoro, il quale sarà in tal caso accettato dai Ricevitori della Cassa Ecclesiastica, come danaro suonante, per cui spediranno quitanza.

Siffatti vaglia verranno trasmessi all' Uffizio centrale in un colle carte della contabilità mensile, giusta le norme tracciate dal capo XVII, Sezione V, del presente Regolamento.

Art. 157. I Ricevitori non potranno accettare somme in conto di capitale, se prima non siano saldati i relativi interessi del che dovranno in ogni occorrenza accertarsi mediante apposita liquidazione.

È vietato ai Ricevitori di rilasciare quitanze colla generica indicazione di capitale ed interessi, dovendo essi sempre fare apposita distinzione tra quanto viene pagato per interessi, e la somma che si paga per capitali.

Siffatta distinzione sarà pur fatta sul giornale di caricamento nelle colonne 8 e 9, e sui quadri mensili di riscossione.

Art. 158. Quando dipendentemente ad atti di vendite stipulati nell' Uffizio centrale dell'Amministrazione, o per speciale autorizzazione avutane dall'Uffizio medesimo, i debitori paghino somme direttamente nella Cassa centrale dell'Amministrazione, non dovendo figurare tali somme in caricamento sui registri dei Ricevitori, saranno, sull'avviso che ne darà l'Amministrazione, annotate dai Ricevitori stessi a margine del relativo articolo di sommario di quarta categoria.

Art. 159. Dell' aggio spettante ai Contabili sulle somme versate direttamente nella Cassa centrale sarà ai medesimi tenuto conto nella relativa liquidazione.

Art. 160. La liquidazione finale accennata all' articolo 21 del capitolato generale per le vendite, sarà estesa, giusta le norme di calcolo avanti stabilite, e corrisponder deve esattamente colle risultanze del relativo articolo di sommario, non che del giornale di riscossione.

Art. 161. I Ricevitori nel dare eseguimento al disposto dell' art. 19 del menzionato capitolato generale avvertiranno che essendo vietate le compensazioni dalle vigenti discipline in materia di contabilità amministrativa, e non potendosi perciò dedurre dall'ammontare dei proventi che fossero dovuti agli acquisitori quello delle contribuzioni di cui i medesimi fossero debitori verso l' Amministrazione della Cassa Ecclesiastica a titolo di rimborso, debbono i proventi e le contribuzioni di cui sovra figurare per intiero nell' attivo e nel passivo della Cassa stessa.

Quindi, appena approvata dall' Uffizio centrale la relativa liquidazione, potranno gl' Ispettori ordinare il pagamento di quel prorata di fitto, o di altri proventi che fosse dovuto agli acquisitori, e disporranno ad un tempo per iscrizione di apposito articolo sul sommario di terza categoria pel ricupero delle contribuzioni di cui sovra, sicchè tanto la spesa quanto l'entrata dovranno figurare integralmente sui rispettivi giornali nelle apposite colonne.

Sezione III. — *Nozioni statistiche intorno alle vendite di stabili.*

Art. 162. Gl' Ispettori terranno al corrente il registro delle vendite di stabili situati nel loro Circolo d'Ispezione (modulo n. 10) per cui, di mano in mano che verrà stipulato un atto di vendita, vi trascriveranno le indicazioni richieste dalle rispettive colonne del registro stesso.

Art. 163. Per gli atti che si stipuleranno nel mese di dicembre d'ogni anno, dei quali, perchè mancanti della formalità dell' insinuazione, non potrebbero i Notai o Segretari delegati rilasciare nei primi giorni del successivo gennaio le relative copie, gli Istruttori si procureranno, per mezzo dei Ricevitori, ed ove d'uopo dai Notai o Segretari roganti le nozioni necessarie per completare le indicazioni statistiche, da notarsi sul registro di cui all' articolo precedente.

Art. 164. Appena ultimata la trascrizione di tutti gli atti e scritture stipulate nell' anno, e dopo praticate le occorrenti addizioni sul registro delle vendite, gli Ispettori compileranno lo stato riepilogativo, in conformità del modulo n. 31, che verrà trasmesso all' Amministrazione centrale nei primi venti giorni di gennaio d'ogni anno; avvertendo di distinguere le alienazioni dei fabbricati, da quelle dei beni rurali.

Capo XIII. — *Quota d' annuo concorso.*

Art. 165. Per l'eseguimento del disposto dall' articolo 18 dei Decreti dei Regii Commissari Generali straordinari 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, i Ricevitori non appena saranno informati essere stato definitivamente stabilito il reddito tassabile, e decretata dall'uffizio competente la tassa sui corpi morali e sulle mani-morte imposta colla legge 23 maggio 1851, e resa esecutoria nelle provincie dell'Umbria e delle Marche coi decreti degli stessi Regii Commissari straordinari 24 ottobre e 5 novembre 1860, si procureranno dagl' Insinuatori le indicazioni sul reddito imponibile valendosi dello stampato numero 4.

Art. 166. I Ricevitori inviteranno le parti interessate a presentare, entro il termine di giorni 15, apposita dichiarazione in doppio esemplare del reddito soggetto alla quota d'annuo concorso.

Tale dichiarazione dovrà essere fatta sul modulo n. 7, che verrà perciò loro trasmesso, ed in cui dovrà annotarsi alla colonna seconda (quadro A) il detto reddito quotabile.

La stessa dichiarazione verrà tosto dopo la sua presentazione inscritta sul registro a matrice n. 19, in presenza dei dichiaranti, ai quali sarà rilasciata analoga ricevuta.

Colla scorta delle nozioni di cui al precedente articolo e delle informazioni che dovranno all' uopo assumere sulla condizione economica dell' ente o corpo morale quotabile, i Ricevitori inscriveranno nella colonna terza dell' anzidetto modulo n. 7, quadro A, le loro proposte sulla quantità, natura ed entità degli articoli di rendita da aggiungersi al reddito decretato per la tassa di mano-morta, e nella colonna 6 indicheranno l'ammontare delle deduzioni a farsi per pesi reali, cioè della Dativa erariale, provinciale e comunale per i beni rustici ed urbani, della tassa di mano-morta, e dei debiti risultanti da atto pubblico ed assicurati con privilegio od ipoteca sui beni del corpo od ente morale.

Le speciali deduzioni per i pesi contemplati dal § 5 dell'art. 18 dei decreti 11 dicembre 1860, e 3 gennaio 1861, concernenti esclusivamente le comunità o stabilimenti religiosi compresi nelle eccezioni di cui all'art. 1 dei decreti stessi e degli articoli 1 e 11 del R. Decreto 17 febbraio 1861, dovranno figurare nella colonna 5.a del quadro B, con avvertenza però che a tale deduzione non si farà luogo, se non a seguito del puntuale eseguimento del prescritto dall' ultimo alinea dei decreti succitati.

Dal reddito complessivo detratto l' importare dei pesi realmente deducibili, si otterrà il reddito netto che verrà iscritto nella colonna 7 del quadro A, e quindi trascritto nella colonna 4 del quadro B, per servire di base alla fissazione della quota di concorso, la quale sarà progressivamente portata nelle colonne 7, 8, 9 e 10, ed addizionata nella colonna 11 dello stesso quadro B.

Stabilita la liquidazione della quota di concorso, i Ricevitori comunicheranno agli interessati l' anzidetto modulo n. 7, con invito a stendere nell' apposita colonna quelle osservazioni che credessero di fare, ed a rinviare successivamente il modulo stesso al loro Uffizio. I Ricevitori annoteranno sul doppio della dichiarazione da essi ritenuto la data della seguita comunicazione.

Art. 167. Restituita la dichiarazione con o senza osservazioni degli interessati, i Ricevitori compileranno il progetto di liquidazione finale sullo stesso modulo, e fatte le contro osservazioni che fossero del caso, ed espressi nella colonna n. 13 i motivi della proposta definitiva, consegneranno il risultato finale della liquidazione nella colonna 14 del quadro B, che riporteranno nella colonna sesta dello stato generale modulo n. 4.

Non trasmettendo gl' interessati le loro contr'osservazioni nel termine prefisso, i Ricevitori procederanno ciò non ostante alla liquidazione finale, niun conto tenuto delle osservazioni che fossero fatte posteriormente all' epoca preaccennata.

Art. 168. I Ricevitori, prima di trasmettere all'Uffizio competente col progetto di liquidazione finale e collo stato generale delle quote di concorso le altre carte relative, dovranno sottoporle all'esame del loro Ispettore, il quale, quando non abbia eccezione, nè osservazioni in contrario, le restituirà da esso vidimate.

Art. 169. Non appena l' Uffizio competente avrà fatto inscrivere nello stato generale la quota da esso stabilita, ed avrà restituito lo stato medesimo rivestito del decreto d'approvazione, i Ricevitori procederanno senz altro alla compilazione del ruolo sul modulo n. 8, trasmettendone all' Ispettore due copie, di cui una verrà da esso rivolta all'Amministrazione centrale.

Art 170. I Ricevitori alla scadenza delle singole rate semestrali cureranno la riscossione della quota d'annuo concorso nei modi stabiliti dal capo XVII art. 214.

Art. 171. I Ricevitori avvertiranno, che, mentre per effetto del disposto dal Regio Decreto 11 agosto 1851, i corpi e stabilimenti di mano-morta, per quanto riguarda il reddito che si ricava dagli stabili, sono obbligati di presentare le consegne, e pagare la tassa di mano-morta nella tappa in cui sono situati gli immobili stessi, a differenza del reddito proveniente da capitali, rendite fondiarie, e censi, per cui è fatta facoltà di pagare la relativa tassa nel luogo della loro sede, debbono ritenere che la quota d'annuo concorso vuol essere liquidata per intiero nella Ricevitoria, da cui dipende il luogo della sede degli enti o corpi morali quotabili; e ciò perchè tale quota d'annuo concorso, essendo per propria natura progressiva, l'ammontare di essa è maggiore o minore, secondo il maggiore o minor reddito totale degli enti o corpi morali medesimi.

Epperciò i Ricevitori venendo a cognizione dell'iscrizione nei ruoli d'Uffizio d' insinuazione stabilito nel Circolo della loro Ricevitoria, di qualche tassa di mano-morta a carico di un ente morale avente sede fuori del loro Distretto, dovranno senz'altro praticare l' occorrente rinvio per mezzo del proprio Ispettore al Ricevitore nel cui Distretto trovasi stabilita la sede dell'ente morale stesso.

Trattandosi poi di enti morali aventi sede all'estero, la quota che fosse da essi dovuta sarà decretata e pagata in quella Ricevitoria ove trovasi la maggior parte dei redditi, che all'uopo sarà dall'Amministrazione centrale designata.

Art. 172. Gli Ispettori in occasione delle verifiche semestrali, confronteranno gli stati di nozioni sul reddito imponibile per la tassa di mano-morta, forniti dagli Insinuatori a senso dell'art. 165 collo stato generale, e col ruolo delle quote d'annuo concorso, e faranno conoscere all'Uffizio centrale se siansi fatti i prescritti rinvii, e su tutti i corpi ed enti morali contemplati dall'art. 18 dei decreti dei Commissari generali siano stati regolarmente assoggettati alla quota rispettivamente dovuta, e se siasi dato esatto eseguimento al disposto del già citato ultimo alinea, dell'art. 18 dei decreti 11 dicembre 1860, e 3 gennaio 1861.

Capo XIV. — *Censi, Canoni ed annue Prestazioni.*

Sezione I. — *Domande - Incombenti e norme pell'affrancamento delle enfiteusi.*

Art. 173. Le domande per isvincolo delle enfiteusi, ed altre concessioni sia perpetue che temporarie, contemplate dalla legge 13 luglio 1857, non che dagli articoli 2, 3, 4 e 7 del Decreto del Regio Commissario generale straordinario per le Provincie delle Marche in data 12 dicembre 1860, come pure dagli articoli 2, 3, 4 e 7 del Decreto del Regio Commissario dell'Emilia 9 marzo 1860, promulgato nell'Umbria con Decreto del 19 dicembre stesso anno, dovranno essere presentati ai Ricevitori del Distretto ove sono situati i beni soggetti a vincolo, o direttamente, o per mezzo degli Uffizi d' Ispezione, ed essere per parte dei richiedenti chiaramente formulate e corredate dei titoli primordiali e rinnovativi di concessione, non che dell' atto di adesione dei patroni, e dei beneficiati quando trattisi di concessioni di beni appartenenti a benefizi di patronato laicale tuttora provvisti.

Art. 174. Le domande di svincolo parziario non saranno ammesse, senza che il richiedente, o faccia fede dell'adesione degli altri aventi dritto al dominio utile, od offra il pagamento delle quote dei non intervenuti, prestando idonea ipoteca, vincolando titoli del Debito pubblico dello Stato, o beni stabili, qualora il medesimo non sia per effettuare in rogito il pagamento di cui sovra, il tutto a senso dell'articolo 12 della legge 13 luglio 1857.

Art. 175. Appena ricevute le domande di svincolo i Ricevitori verificheranno se siano debitamente corredate dei necessari titoli, richiedendo la comunicazione dei documenti, che per avventura non fossero stati prodotti, e formeranno quindi il progetto di liquidazione per lo svincolo.

Per formare tale progetto i Rivevitori:

1. Liquideranno i canoni ed accessori in danaro colle norme indicate dall'art. 1994 del Codice civile, capitalizzandoli quindi alla ragione di cento per ogni cinque;

2. Accerteranno mediante le più accurate indagini, ed esatte informazioni il reddito presunto delle piante esistenti nei beni vincolati sempre quando dai titoli di concessione questo fosse esclusivamente riservato al direttario, capitalizzando tal reddito come al numero precedente;

3. Procederanno alla liquidazione della metà, o dei tre quarti del laudemio, a termini ed a seconda dei casi stabiliti e contemplati dalla legge 13 luglio 1857, e dai decreti succitati dei Regii Commissari straordinari per l'Umbria e per le Marche.

Art. 176. Nella stima del laudemio sarà considerato il valore venale del fondo nel suo stato di piena soggezione ai vincoli enfiteotici.

Tale valore sarà accertato mediante accurate e precise informazioni da assumersi da persone del luogo probe, intelligenti e disinteressate, tenendo anche conto del prezzo ricavato dalle vendite di beni della stessa natura, esistenti in località identiche, non che dell'estimo censuario, e del rapporto esistente nelle singole località fra l'estimo ed il valore venale.

Nelle liquidazioni dei canoni, delle enfiteusi e simili concessioni fatte prima del presente secolo, si dedurranno dai medesimi, prima della capitalizzazione, i tributi in ragione del quinto dei canoni stessi.

Però ove dette enfiteusi fossero state reinvestite nel presente secolo, ovvero si trattasse di enfiteusi recenti, i tributi si dedurranno allora solamente, ed in quella sola proporzione, la quale dai titoli risulti a carico del direttario.

Art. 177. Trattandosi di enfiteusi temporarie contemplate dai numeri 1 e 2 dell'art. 3 dei surricordati decreti dei Regii Commissari per le Marche e per l'Umbria, alla somme risultanti dalla liquidazione del canone, non che della quota di laudemio dovuta, si aggiungerà una somma, la quale, cogli interessi composti in ragione del 5 per 0[0 pel tempo che resta a decorrere sino al giorno della pattuita devoluzione, formi il valore attuale dell'utile dominio che devrebbe devolversi al direttario.

Per ottenere tale somma si avranno presenti le seguenti norme:

1. Si accerterà il valore venale dei beni enfiteotici, nella conformità di cui all'articolo precedente;

2. Dalla somma che ne risulterà si dedurrà l'ammontare capitalizzato del canone od accessori, depurato, ove ne sia il caso, dai tributi liquidati a tenore dell'art. 176.

La cifra che ne risulterà, rappresenterà il valore attuale e reale dell'utile dominio;

3. Accertato quindi il numero degli anni per cui dovrebbe durare, od è considerata durevole la concessione, si moltiplicherà *per se stessa* la cifra costante 1. 05 (1 5[100) tante volte, quanti sono gli anni della durata dell'enfiteusi.

Dividendo poscia il valore attuale e reale dell'utile dominio, di cui al numero precedente, per la cifra risultante dal calcolo preannunciato, si otterà per quoziente la cifra che si ricerca, da unirsi al canone capitalizzato, non che alla quota del laudemio dovuto.

Art. 178. Per l'esatto eseguimento in tempo utile della legge 13 luglio 1857, sull'enfiteusi gli Ispettori e Ricevitori dovranno rivolgere la massima attenzione nel radunare i titoli relativi a tutte le rendite enfiteotiche formanti parte del patrimonio della Cassa Ecclesiastica, affinchè l'inadempimento o la trascuranza delle prescritte formalità, non sia cagione di danni che potrebbero compromettere la loro responsabilità.

Art. 179. In ordine alle sotto-enfiteusi, ai sublivelli, sub-usi, sub-feudi e simili, ove siano perpetui, il canone si liquiderà, capitalizzandolo a seconda del disposto dall'art. 1944 del Codice civile, senza tener conto di laudemio.

Qualora poi siano temporari, si aggiungerà un capitale rappresentante il valore che devolverebbe al concedente, colle regole prescritte all'art. 177.

Art. 180. Appena ultimata la liquidazione di cui sovra, nella quale si dovrà pure far cenno dell'ammontare dei canoni e dei laudemi arretrati, i Ricevitori la trasmetteranno ai rispettivi Ispettori, i quali avran cura di attentamente esaminare, se sia esatta e sovratutto se il valore attribuito ai fondi enfiteotici sia giusto ed attendibile, praticando in proposito quelle indagini che saranno del caso.

Rilevando qualche irregolarità, od inesattezza rimanderanno le carte ai Ricevitori per le occorrenti retificazioni.

Art. 181. Gli Ispettori riconoscendo esatta la liquidazione, la comunicheranno, o la faranno comunicare per mezzo dei Ricevitori alle parti interessate, per le loro osservazioni ed approvazione, viste le quali si trasmetterà all'Amministrazione centrale con un ragionato rapporto, tanto sulla regolarità ed esattezza della liquidazione, quanto in merito delle osservazioni che fossero state fatte dagli interessati, non senza riferire sulle particolari circostanze, che potessero per avventura consigliare di far precedere alla liquidazione definitiva, la perizia dei beni enfiteotici.

Art. 182. Nel caso, in cui sia impossibile di rintracciare il titolo primordiale, o rinnovativo dell'enfiteusi, i Ricevitori dovranno tosto invitare il debitore del canone ad addivenire, entro il termine di giorni quindici, ad un atto di ricognizione da stipularsi avanti pubblico Notaio.

I medesimi sono autorizzati ad addivenire alla stipulazione dell'atto preaccennato, nell' interesse della Cassa Ecclesiastica, per accettare le dichiarazioni dell' utilista. Verificandosi però qualche essenziale differenza in ordine alla consistenza degli immobili, od al montare della rendita, ne riferiranno, per mezzo dell' Ispettore da cui dipendono, all' Ufficio centrale per averne le occorrenti istruzioni.

Art. 183. Trascorso inutilmente il termine di cui all'articolo precedente, e quando la Cassa Ecclesiastica trovisi da trenta anni nel continuato possesso di esigere il canone, se ne riferirà tosto all' Uffizio centrale per l' istituzione dell' opportuno giudizio avanti il Tribunale competente contro l' utilista e possessore, onde obbligarlo a riconoscere i diritti della Cassa Ecclesiastica, mediante la stipulazione dell'occorrente atto.

Avuta l' autorizzazione dell' Uffizio centrale, gli Ispettori promuoveranno l'istituzione dei giudizi per mezzo del Causidico della Cassa Ecclesiastica, all'appoggio dei documenti e delle informazioni che si saranno procurate dai Ricevitori, attenendosi alle norme che loro verranno a seconda dei casi suggerite dall'Uffizio centrale.

Art. 184. Colla scorta dei titoli d' investitura e di ricognizione i Ricevitori faranno all' occorrenza, entro il termine stabilito dalla legge 13 luglio 1857, e dai Decreti dei Regii Commissarii generali 12 e 19 dicembre 1860, eseguire sui libri di Catasto e censuari l'iscrizione prescritta dall' art. 14 della legge precitata, cioè faranno intestare a colonna della Cassa Ecclesiastica in unione alla colonna dell'utilista il fondo enfiteotico dipendente da una concessione che non si abbia a considerare come perpetua, o da concessione che, sebbene perpetua, non sia stata ancora al riguardo della medesima promossa alcuna istanza di svincolo, e farà ad un tempo aggiungere nella colonna già aperta in capo dell'utilista l' intestazione alla Cassa Ecclesiastica dello stesso fondo.

I Ricevitori presenteranno ad un tempo i titoli enfiteotici all'Uffizio delle ipoteche, nel cui Circondario sono situati i beni soggetti alle enfiteusi di cui sovra, per esservi all'uopo trascritti, a senso del citato art. 14 della legga 13 luglio 1857.

Art. 185. Nel caso di enfiteusi di beni spettanti a benefizi ed altri enti di cui all'art. 2 dei decreti dei Commissarii generali 11 dicembre 1860, e 3 gennaio 1861, di patronato laicale o misto, al riguardo dei quali non siasi ancora addivenuto all'applicazione dell'art. 15 dei succitati decreti, le intestazioni ed aggiunte d'intestazioni dovranno farsi al nome degli aventi diritto alla dote del benefizio.

Art. 186. La formalità dell'iscrizione al Catasto e della trascrizione ipotecaria, di cui nei due precedenti articoli, dovrà seguire entro un anno dalla promulgazione della legge 13 luglio 1857, per quanto ai beni dipendenti dalle concessioni non perpetue, ed entro il termine di mesi diciotto per quanto ai beni vincolati a concessioni perpetue o considerate come tali.

Art. 187. Alle formalità accennate nei tre articoli precedenti i Ricevitori dovranno all'uopo addivenire anche nel caso in cui gli utilisti abbiano presentata la domanda di svincolo, ma non siasi ancora addivenuto alla stipulazione dell'atto definitivo di affrancamento.

Art. 188. Un mese almeno prima della scadenza dei termini stabiliti per legge, i Ricevitori dovranno giustificare al proprio Ispettore l'adempimento dei vari incumbenti avanti prescritti, e gli Ispettori dal loro canto dovranno non solo informarne prontamente l'Uffizio centrale per sua norma, ma vegliare inoltre attentamente a che si facciano per tempo gli opportuni eccitamenti, acciò gli incumbenti medesimi abbiano ad essere compiti entro i prescritti termini.

Art. 189. Gli incumbenti di cui agli articoli precedenti, dovranno pure esaurirsi al riguardo dei beni enfiteotici già di diretto dominio di enti morali coi quali verta lite in ordine all'applicazione a loro riguardo degli articoli 1 e 2 dei prementovati decreti dei Commissarii generali, come dovranno altresì esaurirsi al riguardo dei beni enfiteotic

già di diretto dominio dei benefizi tuttora soggetti all'usufrutto, di cui all'art. 14 dei decreti di soppressione, quando non consti del loro esaurimento per parte degli attuali investiti, o che, sebbene vacanti, non siasi ancora, al riguardo dei beni formantine la dote, addivenuto all'applicazione dell'art. 15 dei precitati decreti.

Sezione II. — *Riscatti di censi, rendite fondiarie, decime ed altre prestazioni.*

Art. 190. Le domande per riscatto di censi, rendite fondiarie, decime ed altre simili prestazioni dovranno essere corredate di tutti i titoli e documenti relativi.

Art. 191. Tosto ricevute dette domande, i Ricevitori formeranno un progetto di liquidazione, osservando rispetto ai censi ed alle rendite fondiarie il disposto dall'art. 1944 del Codice civile, e rispetto alle decime ed altre simili prestazioni il disposto dall'art. 8 dei decreti dei Regii Commissarii per le Provincie dell'Emilia e delle Marche sopra citati.

Alla cifra che risulterà dalla liquidazione di cui sovra aggiungeranno le annualità e le prestazioni arretrate.

Compiutasi la liquidazione, verrà questa coi documenti relativi trasmessa all'Ispettore del Circolo, il quale, previa attenta revisione, e previo quelle indagini che ravviserà opportune, la comunicherà alle parti interessate per le loro osservazioni ed approvazione, riferendone quindi all'Amministrazione centrale, cui si rassegneranno tutte le carte della pratica, unitamente ad una motivata relazione.

Art. 192. Approvatesi dall'Amministrazione centrale le liquidazioni di cui negli articoli precedenti, e tostochè sarà emanato il relativo decreto d'autorizzazione, gli Ispettori provvederanno per la stipulazione degli strumenti di svincolo e d'affrancamento, uniformandosi alle istruzioni che riceveranno in proposito.

Art. 193. Le spese tutte degli atti, compresevi quelle di perizia, saranno a carico esclusivo di chi ottiene lo svincolo.

Alla stipulazione dei contratti dovranno, trattandosi di concessioni riferentisi a benefizi di patronato laicale e tuttora provvisti, intervenire i patroni ed i benefiziati.

Art. 194. Appena stipulati gli strumenti di cui nell'art. 192, gli Ispettori ne faranno levar copia in carta libera da trasmettersi all'Amministrazione centrale, perchè, ove nulla osti, possano essere dichiarati esecutorii, uniformandosi nel resto alle norme contemplate dall'art. 152.

Capo XV. — *Riscossioni di capitali scaduti.*

Art. 195. I Ricevitori sono autorizzati a riscuotere i capitali scaduti, ed a passare all'uopo il relativo atto di quitanza.

Trattandosi di offerte di pagamento di capitali pei quali ancor non sia scaduta la mora convenuta, non potranno i Ricevitori riscuotere si fatti capitali senza la previa autorizzazione dell'Uffizio centrale.

Art. 196. I Ricevitori avvertiranno che l'ammontare dei pagamenti dovrà essere imputato nel soddisfacimento delle spese e degli interessi che fossero dovuti, prima di essere applicati al capitale.

Art. 197. Presentandosi domande per dilazioni al pagamento di capitali, i Ricevitori non dovranno sospendere il corso degli atti coattivi se non dietro apposito ordine superiore.

Capo XVI. — *Tenuta del registro di consistenza e dei sommarii.*

Sezione I. — *Norme relative all'iscrizione degli articoli.*

Art. 198. Per la conservazione delle proprietà immobiliari della Cassa Ecclesiastica, per conoscerne la provenienza ed i titoli che si riferiscano, l'ubicazione, natura, limiti, coerenze, ed avere tutte le nozioni che valgano a chiaramente dimostrare ogni circostanza agli immobili stessi relativa, dovranno i Ricevitori tenere alla corrente un registro denominato di consistenza, ossia *catasto* dei fabbricati civili ed opifizi, dei terreni e fabbricati rurali non che d'ogni ragione di natura immobiliaria, già spettante agli enti morali soppressi e dai medesimi passati alla Cassa Ecclesiastica dello Stato.

Art. 199. Per l'esatta classificazione e distinzione dei crediti di varia natura, i Ricevitori dovranno tenere i seguenti quattro sommari distinti, secondo la diversa natura delle categorie di credito, oltre ad un ruolo per le riscossioni delle quote di annuo concorso, cioè:

I. Categoria

1. Fitto fabbricati civili ed opifizi;
2. Fitto terreni e fabbricati rurali;
3. Prodotto di beni tenuti ad economia;
4. Prezzo di tagli ordinari di boschi;

II. Categoria

5. Rendite sul Debito pubblico, civico ed estero;
6. Annualità diverse, cioè le rendite dei censi, canoni, livelli ed altre prestazioni periodiche, pagabili in denaro od in natura per enfiteusi perpetue o temporarie di stabili come pure gli interessi dei capitali non restituibili ad epoca determinata;

III. Categoria

7. Esazioni di capitali fruttiferi;
8. Interessi d'azioni di società bancarie ed industriali;
9. Riscatto di censi;
10. Ricupero spese di liti, perizie, compulsioni, contestazioni e simili;
11. Prezzo vendita mobili ed oggetti fuori d'uso;
12. Prodotto taglio straordinario di boschi;
13. Capitali sborsati in surrogazione del prelevamento dei beni;
14. Prodotto vendite effetti pubblici;
15. Quota del terzo dei benefizi vacanti;
16. Prodotti casuali imprevisti;

IV. Categoria

17. Prezzo fabbricati alienati;
18. Prezzo terreni alienati;
19. Interessi di prezzi di vendita stabili;
20. Ruolo delle quote di annuo concorso.

Art. 200. Gli articoli del registro di consistenza dovranno contenere tutte le indicazioni possibili in ordine alla provenienza, ai limiti, coerenze, ragioni, superficie ed estimo dei fabbricati civili ed opifizi, e dei terreni, e dei fabbricati rurali.

Quanto alle foreste, prese, imboschite e ripe imboschite, oltre alle accennate indicazioni, si noterà colla maggior precisione possibile, l'essenza dominante delle piante, i periodi ordinari dei tagli, l'epoca in cui devono aver luogo, ed essere ultimati, il numero delle piante che, secondo gli usi locali, deve essere eccettuato dal taglio, l'anno in cui seguì l'ultimo taglio, ed in fine tutte quelle altre nozioni che possono essere del caso.

Al margine poi d'ogni articolo verranno regolarmente annotate le variazioni che si verificheranno in dipendenza d'affittamenti o vendite, designando l'articolo di riferimento del sommerio di prima categoria.

Art. 201. Negli articoli dei sommarii delle diverse categorie debbesi specificare il nome, cognome, figliazione e dimora del debitore, la provenienza, la natura e l'ammontare del credito, le cautele dirette a guarentirlo, la data e la durata dei relativi contratti e la scadenza dei singoli pagamenti. Per quanto lo consente la specialità dei casi e delle categorie, dovranno i Ricevitori seguire nella compilazione degli articoli un modo uniforme.

Inscriveranno un solo articolo per pagina, e sulla facciata a sinistra della pagina stessa; annotando poi nella facciata a destra a riscontro degli articoli i pagamenti effettuatisi in conto, od a saldo dei rispettivi proventi coll'indicazione della data e numero del giornale di riscossione di cui al n. 1 dell'art. 210 del presente Regolamento, sul quale giornale vennero portati in caricamento.

Art. 202. Ciascuna delle quattro categorie debbe avere una speciale serie numerica degli articoli, ed il numero d'ordine dei medesimi sarà sempre progressivo, per tutti i registri dei quali si debba successivamente far uso per le singole categorie.

L'ente morale o corporazione religiosa da cui provengono gli stabili o crediti sarà sempre indicata in capo d'ogni articolo.

Art. 203. Entro i primi tre giorni del mese successivo a quello in cui gli articoli saranno iscritti tanto sul registro di consistenza che sui sommari delle diverse categorie, dovranno i Ricevitori trasmetterne due copie sul modulo 10, al loro Ispettore, il quale, previe le occorrenti rettificazioni, farà pervenire una di dette copie all'Amministrazione centrale assieme alle carte della contabilità mensile accennata negli articoli 231 e 212 del presente Regolamento.

I Ricevitori avvertiranno di non iscrivere in ogni foglio che un solo articolo.

Sezione II. — *Annullamento e trasporto d'articoli al sommario dubbioso.*

Art. 204. In caso di evidente insussistenza di un credito qualunque della Cassa Ecclesiastica, od allorchè esauriti tutti gli incumbenti contro il debitore principale, fideiussore, ed implicatari viene riconosciuta l'impossibilità di ricuperare il credito, il Ricevitore ne propone per mezzo dell'Uffizio d'Ispezione l'annullamento definitivo, od il trasporto al sommario dubbioso, a seconda dei casi.

A tal fine e nei primi 15 giorni di maggio, e novembre d'ogni anno i Ricevitori trasmetteranno all'Uffizio d'Ispezione uno Stato per doppio sul modulo n. 35, sul quale descriveranno gli articoli di cui proporranno l'annullamento, colle indicazioni portate dalle colonne dello stampato, e vi annoteranno a corredo;

1. Copia letterale d'ognuno di detti articoli scritta sullo stampato modulo n. 10;

2. Il verbale di infruttuosa esecuzione, ed il certificato di nullatenenza del debitore rilasciato dalla Giunta Municipale;

3. Le osservazioni di esso Ricevitore in appoggio della proposta.

Art. 205. Si farà luogo all'annullamento provvisorio, ossia al trasporto degli articoli al sommario dubbioso, quando malgrado della nullatenenza del debitore vi possa essere qualche speranza di future esazioni del credito della Cassa Ecclesiastica.

I Ricevitori dovranno praticare le più accurate indagini intorno alle eventuali mutazioni nello stato di fortuna dei debitori di articoli trasportati al sommario dubbioso, affine di esigere i crediti della Cassa Ecclesiastica nel caso di migliorata condizione dei medesimi.

Alla fine d'ogni anno faranno conoscere il risultato delle indagini che avranno al riguardo praticate, e delle ricevute informazioni.

Art. 206. L'Uffizio d'Ispezione esaminata la proposta colle relative carte di corredo, emette nella apposita colonna del relativo stato le sue osservazioni, e trasmette il tutto all'Amministrazione centrale per le sue deliberazioni.

Art. 207. Un doppio dello stato delle proposizioni, accompagnato da apposito decreto viene dall'Amministrazione centrale per mezzo dell'Uffizio di Ispezione restituito al Ricevitore coi documenti destinati ad essere conservati presso il di lui Uffizio.

Art. 208. Appena ricevuto il doppio dello stato di cui sovra, il Ricevitore procede all'annullamento definitivo o provvisorio degli articoli secondo che è ordinato dall'Amministrazione centrale mediante un tratto di penna e l'annotazione al margine — *Annullato per decreto dell'Amministrazione centrale in data del* . . . . oppure *Trasportato al sommario dubbioso per decreto dell'Amministrazione centrale in data del . . . . . ed inscritto al N. . . . . dello stesso sommario.*

Art. 209. Nei casi di annullamento di articoli con sostituzione d'altri, i Ricevitori avvertiranno di farne menzione mediante apposita annotazione tanto a margine dell'articolo annullato, che di quello sostituito.

Alla contabilità mensile poi i Ricevitori in conformità dell'art. 203 dovranno aggiungere la duplice copia dei nuovi articoli aperti, e nei casi di sole modificazioni autorizzate, la copia delle medesime.

Capo XVII. — *Contabilità.*

Sezione I. — *Registri e giornali.*

Art. 210. Per la riscossione dei capitali e proventi d'ogni natura appartenenti alla Cassa Ecclesiastica, i Ricevitori dovranno tenere con precisione e nitidezza i seguenti registri:

1. *Giornale delle riscossioni* distinto per esercizio;

2. *Registro delle iscrizioni ipotecarie* a cautela dei crediti inscritti sui sommari;

3. *Giornale di spesa* nel quale si annotano tutte le spese e versamenti fatti per conto della Cassa Ecclesiastica;

4. *Minuta annuale delle riscossioni e registro giornaliero di cassa;*

5. *Registro a madre e figlia* delle ricevute delle censegne dei redditi spettanti agli enti soggetti alla quota di annuo concorso.

Art. 211. I giornali di riscossione indicati al n. 1 dell'articolo precedente, prima di essere messi in uso debbono venire affogliati, e vidimati dagli Ispettori dei rispettivi Circoli sul primo ed ultimo foglio, sul quale faranno inoltre menzione in tutto lettere dei fogli onde consta ciascun dei giornali stessi.

Art. 212. I giornali di cui all'articolo precedente debbono essere chiusi in ogni sera colla firma del Ricevitore.

Art. 213. È assolutamente proibito ai Ricevitori, sotto pena di severe misure disciplinari, di operare sui giornali delle riscossioni registrazioni o clausurazioni in margine o per interlinea, come pure di farvi abrasioni, cancellazioni, interlinee, o correzioni, potendosi soltanto in caso di sbaglio passare un tratto di penna sovra le parole o cifre errate in modo che si possa leggere ciò che è stato cancellato, con avvertenza di darne spiegazione in margine, ed ove si tratti di postilla od aggiunta, di portarla ed autenticarla a data corrente del registro.

Sezione II. — *Riscossione dei crediti e proventi.*

Art. 214. Continua cura dei Ricevitori deve essere quella di attivare la riscossione degli articoli inscritti sui diversi sommari del loro Uffizio.

A tal uopo appena scaduto il termine del pagamento di un relativo credito iscritto sovra alcuno dei sommari delle varie categorie, i Ricevitori faranno pervenire per mezzo del rispettivo Sindaco locale a ciascun debitore un avviso di presentarsi fra giorni dieci per pagare la somma dovuta che sarà in tale avviso chiaramente enunciata, insieme alle causali ed al titolo costitutivo del debito. A margine di ogni articolo i Ricevitori dovranno notare succintamente gli incumbenti che avranno praticato pel loro appuramento. Eguale annotazione verrà fatta nel caso di concessione di more ai debitori.

Art. 215. Le riscossioni d'ogni natura debbono essere segnate sul registro relativo all'istante del pagamento, ed in presenza delle parti solventi, rilasciandone loro contemporanea quitanza al margine dell'avviso spedito, o su foglio a parte, coll'indicazione dell'articolo del sommario e del numero del giornale sotto cui figurano in caricamento.

Art. 216. I crediti della Cassa Ecclesiastica che si rendono inesigibili per negligenza dei Ricevitori, verranno loro addebitati, e l'Amministrazione centrale dietro rapporto dell'Ispettore determina l'epoca ed il modo di pagamento a loro carico.

Art. 217. È vietato ai Contabili della Cassa di ricevere somme in deposito dai debitori, e di concedere ai medesimi more al pagamento senza l'autorizzazione preventiva del superiore Uffizio.

Se però speciali circostanze consigliassero di accettare degli acconti, dovranno i Ricevitori portarli senz'altro in caricamento, annotandone succintamente i motivi in margine dell'articolo cui si riferisce il debito e dandone immediatamente avviso all'Ispettore.

Art. 218. I Ricevitori non possono senza la previa superiore autorizzazione rilasciare quitanza per qualsiasi rata scaduta, se le rate precedenti non risultano saldate, quand'anche in ordine a queste esistesse lite.

Nella liquidazione degli articoli si dovranno sempre imputare in primo luogo le spese che dovessero essere alla Cassa Ecclesiastica rimborsate.

Sezione III. — *Debitori morosi.*
Atti coattivi contro ai medesimi.

Art. 219. Spirato il termine indicato nell'avviso, senza che il debitore abbia pagato il suo debito, i Ricevitori compileranno e trasmetteranno per doppia spedizione, per mezzo dell'Ispettore del loro circolo, all'Amministrazione centrale uno stato dei debitori morosi, ed appena sarà rivestito della voluta approvazione, promuoveranno l'intimo della mano regia, in conformità del Regolamento legislativo e giudiziario 10 novembre 1854, tit. 16, sez. 19, oppure quegli altri corrispondenti atti coattivi e di esecuzione, che siano o fossero per essere stabiliti per la riscossione dei tributi diretti.

Art. 220. Occorrendo di promuovere l'esazione di articoli di credito a carico di un Comune o Corpo amministrato, i Ricevitori prima di promuovere gli atti di cui nel precedente articolo ne riferiranno per mezzo del del loro Ispettore all'Uffizio centrale per gli opportuni provvedimenti.

Art. 221. Salvo il caso di totale pagamento del debito, i Ricevitori non dovranno senza la superiore autorizzazione far sospendere l'esecuzione degli intimi di mano regia, od altri atti coattivi corrispondenti, nè delle sentenze, oltre i termini legali, sotto pena del risarcimento in proprio dei danni che la Cassa Ecclesiastica fosse per soffrirne.

Art. 222. Se il debitore fosse in istato tale di fortuna da lasciar forte dubbio che i beni mobili ed immobili da lui posseduti, per precedenti gravami, o per altri motivi, non fossero sufficienti a soddisfare il credito della Cassa Ecclesiastica, od almeno le spese occorrenti per compiere gli atti coattivi, i Ricevitori trasmetteranno al loro Ispettore la copia del titolo costitutivo del credito, la liquidazione del suo ammontare, l'estratto del censo degli stabili dal debitore posseduti, i certificati comprovanti il montare dei tributi diretti tanto principali che accessori imposti sovra i beni stessi pel corrente anno e pel precedente, collo stato in carta libera delle iscrizioni ipotecarie a carico del debitore medesimo sino a data corrente.

Uniscono a tale trasmissione un rapporto sul valore reale e presuntivo dei beni del debitore, e tutte le maggiori notizie che potranno procurarsi sul valore dei mobili o crediti dal medesimo posseduti, e l'Ispettore ne riferisce all'Uffizio centrale che determinerà se sia il caso di far procedere agli atti coattivi, o di autorizzare l'annullamento dell'articolo.

Sezione IV. — *Classificazione dei proventi.*

Art. 223. I proventi si dividono in due categorie, l'una dei proventi ordinarii e l'altra degli straordinarii.

Sotto la denominazione di proventi ordinari si comprendono:

1. Il fitto dei fabbricati civili e degli opifizi;

2. Il fitto dei terreni e dei fabbricati rurali;

3. I proventi dei beni tenuti ad economia, mezzadria o colonia;

4. Il prezzo dei tagli ordinarii di boschi;

5. Le rendite sul debito pubblico nazionale ed estero;

6. Gli interessi d'azioni di società bancarie ed industriali;

7. Gli interessi di capitali a mutuo;

8. Gli interessi del prezzo di vendita stabili;

9. Le annualità di varia natura, come censi, canoni, prestazioni, livelli e simili;

10. L'ammontare delle quote d'annuo concorso;

11. Le somme ricuperate per spese di liti, perizie, compulsioni, contribuzioni ed altre.

Art. 224. Annoveransi fra i proventi straordinari appartenenti alla seconda categoria:

1. Il prezzo delle alienazioni di fabbricati urbani o d'opifizi;

2. Il prezzo delle vendite dei predii e fabbricati rustici;

3. Quello di vendite d'effetti mobili;

4. Il prezzo di tagli straordinarii di boschi;

5. Quello di alienazione di rendite sul debito pubblico dello Stato, civico od estero, nonchè di azioni di società bancarie ed industriali;

6. I capitali provenienti da riscatti di censi, canoni, livelli, annue prestazioni, ed altre annualità;

7. Le esazioni di capitali fruttiferi;

8. Le quote corrisposte dai patroni di benefizi cappellanie, ed abbazie vacanti, ed altri enti morali contemplati dall'art. 2 dei Decreti dei Regii Commissari Generali straordinari 11 dicembre 1860, e 3 gennaio 1861 pel terzo dovuto alla Cassa Ecclesiastica al cessare dell'usufrutto che competeva ai provvisti;

9. Le somme che a termini dell'art. 15 dei prementovati decreti i patroni pagano alla Cassa Ecclesiastica in compenso del prelevamento della parte di beni, che dovrebbe essere destinata a far fronte ai pesi occorrenti ai benefizi, cappellanie od a simili altri enti morali;

10. I proventi casuali ed imprevisti.

Art. 225. Per tutte le riscossioni che si operano nell'interesse della Cassa Ecclesiastica dello Stato si terrà da ogni Ricevitore un solo giornale delle riscossioni distinto per l'esercizio dell'anno finanziere (modulo n. 15).

Art. 226. Per anno finanziere si intende il periodo di una intiera annata coll'aggiunta del termine stabilito, onde completare le operazioni di contabilità riferentesi all'annata stessa.

Di regola generale e sino a contraria disposizione l'esercizio dell'anno finanziario incomincia dal 1 gennaio di cadun anno, e si chiude col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 227. Fra le riscossioni, parte vanno soggette a distinzione di esercizio, e parte no.

Quelle che non vanno soggette a distinzione di esercizio, cioè che vanno iscritte fra quelle dell'annata ordinaria in cui segue la loro esazione, sono le riscossioni dei capitali provenienti da vendite di stabili, mobili od effetti pubblici di qualsiasi natura, da riscatto di censi, affrancamento di canoni e simili, da restituzioni di mutui e generalmente di tutti quei capitali che figurano inscritti sui sommari di 2, 3 e 4 categoria, non che le riscossioni per ricupero delle spese di compulsione di lite delle perizie e delle contribuzioni ed altre di simile natura.

Vanno poi soggetti a distinzione di esercizio tutti gli altri proventi di qualsiasi specie, e questi debbonsi applicare all'esercizio finanziere cui sono relativi.

Art. 228. Nel primo semestre d'ogni anno, in cui trovansi aperti due esercizi, i proventi relativi all'esercizio che si prolunga sino a tutto giugno, ed avente nome dal precedente anno solare compiutosi col 31 dicembre, dovranno essere notati nelle colonne 5, 6 e 7 del prementovato registro delle riscossioni e quelli relativi all'anno solare in corso si iscriveranno nelle colonne 8, 9 e 10, e nella colonna 11 si porterà il caricamento totale, cosicchè nel secondo semestre dell'anno in cui non trovasi più in corso che un solo esercizio, le riscossioni dovranno tutte figurare nelle colonne 8, 9 e 10 continuandosi a riportare il totale nella colonna 11.

Nel terzo semestre poi dell'esercizio non potendo esservi riscossioni di residui attivi, salvo di quelli riferentisi ad esercizi anteriori chiusi al 30 giugno dell'anno precedente, devono tali riscossioni iscriversi nella colonna 6 e riportarsi nella colonna 7.

Art. 229. Per naturale conseguenza delle premesse nozioni, i prodotti non soggetti a distinzione d'esercizio, dovranno portarsi nelle colonne 8, 10 e 11 dell'anzidetto registro.

Alla scadenza di ogni esercizio, cioè al 30 giugno di cadun anno, i Ricevitori compileranno sul giornale di riscossione un riepilogo generale, che segnando tutte le riscossioni fatte nei diciotto mesi di cui si compone l'esercizio, ed al medesimo relativo, presenterà il totale generale dei proventi dell'esercizio stesso.

Art. 230. In ogni Ufficio di Ricevitoria si terrà una minuta annuale delle riscossioni (stampato numero 23) distinta per esercizio, la quale dovrà essere giornalmente al corrente.

Questa minuta è destinata a presentare prontamente il totale delle riscossioni operate per conto della Cassa Ecclesiastica, avvertendo che le somme esatte in conto dei residui apparenti dal quadro 2, devono essere separate da quelle riscosse in conto dell'esercizio in corso.

Per causa della distinzione d'esercizio nell'applicazione dei prodotti, i Ricevitori dovranno nei primi sei mesi di ogni anno far uso di due distinte minute giornaliere d'Uffizio, cioè una per l'esercizio corrente, l'altra per quello riferentesi all'annata precedente.

Art. 231. La minuta d'Uffizio, di cui all'articolo precedente sarà divisa in due quadri:

Nel primo si descriveranno tutte le riscossioni giornaliere, e servirà a stabilire il caricamento del Ricevitore, il cui risultato dovrà corrispondere a quello del giornale di riscossione, in guisa che i totali dell'uno e dell'altro si trovino pienamente tra loro concordi;

Nel secondo si descriveranno per sola dimostrazione le riscossioni operate in conto residui *anteriori all'esercizio in corso.*

Art. 232. Ciascun Ricevitore formerà la minuta del proprio Uffizio in modo che la medesima possa durare sino alla fine dell'esercizio.

In fine di cadun mese si formeranno i totali sia della parte prima che della seconda, riportando i totali dei mesi precedenti, con avvertenza, che il primo mese di cadun esercizio non dovrà presentare che il totale delle riscossioni operate nel mese stesso.

Art. 233. Gli Ispettori veglieranno, a che la minuta prescritta nei due articoli precedenti, si trovi giornalmente al corrente, ravvisandosi tal cosa di tutta necessità sia per la voluta precisione nella descrizione dei diversi proventi, che per la più pronta ricognizione della situazione di Cassa.

Art. 234. Nei primi tre giorni di cadun mese, i Ricevitori trasmetteranno all'Uffizio d'Ispezione da cui dipendono, lo stato mensile delle riscossioni e delle spese relative al mese precedente distinto per esercizio (stampato n. 25).

Questo stato verrà desunto dal giornale di riscossione per quanto concerne la parte attiva, e dal giornale di spesa per quanto riguarda la parte passiva, in guisa che giusta le norme segnate agli articoli 228, 229, 230 e 231, combini perfettamente col totale tanto della prima quanto della seconda parte della minuta mensile.

Quando nel mese non abbiano luogo riscossioni, nè pagamenti, i Ricevitori trasmetteranno un certificato negativo sopra un foglio di carta semplice.

Art. 235. Allo stato di cui all'articolo precedente i Ricevitori uniranno una nota per doppio (modulo n. 24) di tutti gli articoli riscossi nel mese precedente, di cui un doppio rimarrà presso l'Uffizio d'Ispezione, e l'altro verrà rivolto all'Amministrazione centrale colle altre carte riflettenti la contabilità per l'occorrente emargination dei diversi sommarii.

Art. 236. Gli Ispettori dopo praticate le occorrenti verifiche, compileranno sullo stampato n. 26 lo stato generale delle riscossioni e spese delle Ricevitorie da essi dipendenti, distinte per esercizio, e lo trasmetteranno all'Amministrazione centrale entro i primi dieci giorni d'ogni mese accompagnato dagli inventari e carte di spesa, dagli stati degli articoli esatti nelle Ricevitorie dipendenti dal loro Circolo.

Sezione V. — *Versamenti e spese.*

Art. 237. I Ricevitori aventi sede nel Capo-luogo di Circondario verseranno tutte le somme da essi riscosse nelle Casse dei Tesorieri dei Circondari stessi in ogni settimana, ed ogni qual volta avranno fondi eccedenti l'ammontare della loro cauzione.

Gli altri Ricevitori opereranno anch'essi tali versamenti nelle Tesorerie dei rispettivi loro Circondari entro l'ultima settimana d'ogni mese, e prima dell'ultimo giorno di esso tuttavolta che abbiano in Cassa un fondo superiore al montare della loro malleveria.

Si osserveranno per i versamenti le norme stabilite dai regolamenti in vigore pel servizio delle Tesorerie dello Stato.

Art. 238. Il ritardo nell'eseguire i versamenti alle epoche stabilite dal precedente articolo costituisce una grave mancanza, la quale darà luogo a misure di censura od a penalità più o meno gravi a seconda dei casi.

Art. 239. In ogni Ricevitoria si terrà un registro di spesa distinto per esercizio.

Art. 240. Le spese di qualsiasi natura, meno quelle contemplate dall'art. 118, pagate direttamente dai Ricevitori in conformità del prescritto del presente Regolamento, dovranno applicarsi all'esercizio corrente ed essere descritte nel relativo registro di spesa.

I versamenti fatti nelle Tesorerie saranno portati nel registro di spesa destinato per l'esercizio cui si riferiscono.

Art. 241. Alla fine d'ogni mese tutte le spese dovranno essere ricapitolate e descritte sullo stato delle riscossioni e spese, colle avvertenze quanto ai totali e riporti di cui nell'articolo 232, e giusta le indicazioni designate nello stampato n. 25.

Alla scadenza poi dell'esercizio si formerà il riepilogo generale delle spese giusta le norme segnate all'art. 252, 2 alinea.

Art. 242. Nei primi tre giorni di ogni mese i Ricevitori, assieme allo stato mensile di cui all'art. 234 ed allo stato degli articoli riscossi prescritto dall'art. 235, trasmetteranno all'Ispettore del loro Circolo, per essere inviato all'Amministrazione centrale, l'inventario per doppio delle carte di spesa del mese precedente, compilato secondo il modulo 17, corredato dai titoli giustificativi classificati per categoria.

Il detto inventario recapitolativo per ogni categoria di spesa occorsa nel mese verrà desunto dal giornale di cui all'art. 239 col quale dovrà pienamente concordare.

Art. 243. Appena ricevute le carte della contabilità mensile, l'Ispettore rilascierà apposita ricevuta provvisoria, in cui sia indicato l'ammontare della spesa risultante dai documenti giustificativi posti a corredo dell'inventario.

Non saranno ammesse quelle carte di spesa che non fossero vidimate dagli Ispettori, salvo si tratti di spese direttamente ordinate dall'Amministrazione centrale, nel qual caso dovranno prodursi i relativi ordini di pagamento, come dovranno prodursi quelli che emanassero dagl' Ispettori d'ordine dell'Amministrazione centrale.

Art. 244. Coerentemente al disposto dell'art. 230, allorchè stanno aperti due esercizi, cioè a cominciare dal mese di gennaio sino al 30 giugno di cadun anno, si compileranno due distinti inventari, avvertendo di dare tanto alle spese che ai versamenti la giusta loro applicazione.

Art. 245. Gli Ispettori ricevendo dall'Amministrazione centrale gli inventari delle carte di spesa del mese, debitamente approvati ne fanno rinvio ai rispettivi Ricevitori, i quali rimanendo ciò mediante provvisoriamente scaricati nei loro conti per l'ammontare della spesa approvata, dovranno restituire all'Ispettore la ricevuta di cui all'art. 243.

Art. 246. Coi quadri di riscossione del mese di giugno di cadun anno, relativi all'esercizio in allora scadente, i Ricevitori, oltre al consueto inventario mensile, trasmetteranno anche per doppio un altro inventario generale, il quale riepilogando gl'inventari mensili, dovrà conprendere tutti i versamenti e tutte le altre spese occorse durante l'intiero esercizio di cui si rende conto.

Siffatto inventario generale riepilogativo dell'intiero esercizio verrà esteso in conformità del modulo n. 18, e non appena sarà approvato dall'Amministrazione centrale, servirà di scarico definitivo al Ricevitore per le spese relative all'esercizio stesso.

Sezione VI. — *Provvigione (aggio) assegnata ai Ricevitori.*

Art. 247. La provvigione spettante ai Ricevitori sulle riscossioni operate nell'anno solare nella quotità determinata dall' art. 56, comprensivamente ai due esercizi in corso, sarà liquidata alla fine d'ogni anno sulla tabella conforme al modulo n. 19.

L'ammontare di tale provvigione sarà inscritto nell' inventario delle carte di spesa del mese di dicembre, il quale dovrà essere corredato dalla tabella di liquidazione per doppio, che munita del visto dell'Ispettore verrà colle altre carte della contabilità mensile rivolta all'Amministrazione nei primi cinque giorni del mese di gennaio.

Art. 248. Nella tabella di liquidazione della provvigione relativa a ciascuna Ricevitoria verrà tenuto conto delle riscossioni dei capitali provenienti da vendite di stabili, mobili, riscatti di censi, canoni o simili fatte direttamente dalla cassa centrale, come se tali riscossioni fossero state operate dalla Ricevitoria, presso cui era aperto il relativo articolo di credito.

Sezione VII. — *Assestamento della contabilità annuale.*

Art. 249. Alla scadenza dell' esercizio finanziario si procederà all' assestamento della contabilità annuale concernente l'esercizio stesso.

Tale assestamento si effettuerà mediante apposito giro d' ispezione, o verificazione, cui nell' interesse del servizio si procederà dagli Ispettori in tutte le Ricevitorie componenti il Circolo delle Ispezioni.

Tale giro, salve circostanze straordinarie od ordine contrario dell'Amministrazione centrale, dovrà principiare il giorno 15 di luglio d'ogni anno.

Art. 250. Il giro per la verifica della contabilità annuale dovrà essere fatto personalmente dall'Ispettore, a meno che vi ostassero gravi e speciali motivi, nel quale caso l' Ispettore, dovrà riferirne all'Amministrazione centrale onde ottenere la facoltà di delegare per tale oggetto il Sotto-Ispettore.

Art. 251. L'Ispettore o chi per esso, prima di intraprendere il giro di verificazione della contabilità annuale, di cui all' articolo precedente, dovrà far conoscere all'Amministrazione centale l'itinerario che intende seguire, e quando occorresse poscia di farvi variazioni dovrà tosto informarne l'Amministrazione medesima.

Art. 252. Nell' occasione del giro per l' assestamento della contabilità annuale, di cui è cenno nei due precedenti articoli, l' Ispettore appena entrato nell'Uffizio di ciascuna Ricevitoria apporrà sul giornale di riscossione il proprio *visto* così detto *d'arrivo*, coll' indicazione della precisa data di esso.

Si farà successivamente e senza frappor tempo presentare il numerario, e dopo verificatone l' ammontare, procederà alla revisione dei registri e delle addizioni, e dopo fatti i debiti confronti colle minute mensili e col giornale di spesa, fisserà la vera situazione di Cassa, non senza riparare a data corrente gli errori in più od in meno che gli occorresse di rilevare.

Compiute tali operazioni l' Ispettore stabilirà immediatamente sui relativi registri il riepilogo generale tanto delle riscossioni quanto delle spese.

Art. 253. L' Ispettore, dopo di essersi in seguito assicurato, mediante le occorrenti verificazioni, dell' esatta applicazione dei singoli proventi secondo le categorie cui sono relativi, non che del giusto riporto del debito o credito risultante dal conto dell'anno precedente, stabilirà il conto del Ricevitore formante oggetto delle verifica sul modulo n. 30, ritenendo che lo scaricamento dovrà comprendere tutte le spese risultanti da ciascuno degli inventari approvati relativi all'esercizio di cui si rende conto, riepilogati in quello generale di cui all' articolo 246, od apparenti dagli inventari mensili quando per avventura lo stato riepilogativo di essi non fosse ancora pervenuto nelle Ricevitorie debitamente approvato dall'Uffizio centrale.

Tale conto dovrà essere fatto in triplice originale, di cui uno rimarrà presso il Ricevitore, l'altro presso l' Uffizio d' Ispezione, ed il terzo verrà trasmesso all'Amministrazione centrale.

Art. 254. I Ricevitori terranno in pronto per essere rimessa agli Ispettori in occasione del giro di contabilità una nota dei capitali crediti scaduti ed in iscadenza, nella quale saranno indicati gli articoli del sommario in cui trovansi inscritti la provenienza, il titolo, la data e l'atto da cui traggono origine, il nome dei debitori, l' indicazione sommaria delle ipoteche od altre guarentigie esistenti a sicurezza dei crediti medesimi, non che i motivi che si opponessero all'incasso dell'ammontare di essi.

Tale nota, unitamente ad uno stato designativo delle ipoteche per cui occorra la rinnovazione, verrà nell'epoca fissata dall' art. 257 trasmessa all'Amministrazione centrale colle osservazioni degli Ispettori da cui risulti se i Ricevitori hanno dato passo alle prescritte formalità per ottenere la pronta esazione dei capitali, e quali siano gl' incumbenti che restano a praticarsi pell'effettiva loro riscossione.

Art. 255. I Ricevitori procederanno alla formazione delle copie analitiche degli articoli rimasti inappurati alla scadenza dell' esercizio, le quali dovranno essere distinte per categoria e conformi al modulo n. 27, avvertendo che i residui attivi riferentisi agli esercizi anteriori a quelli di cui si rende conto dovranno essere inscritti in modo chiaro e distinto nelle rispettive colonne 7 e 8, in guisa che si trovino in perfetta correlazione col riassunto da farsi sul frontespizio delle stesse copie analitiche all'oggetto di segnare il movimento dei diversi articoli avvenuto nel corso dell'esercizio.

Avvertiranno i Ricevitori di indicare con chiarezza e precisione al margine d'ogni articolo le diligenze praticate ed i motivi che abbiano impedito od impediscano la riscossione dei crediti relativi.

Le copie analitiche dovranno tenersi in pronto dai Ricevitori per essere rimesse agli Ispettori, o Sotto-Ispettori incaricati del giro di contabilità.

Art. 256. Gli Ispettori nel procedere al confronto degli articoli riscossi coi rispettivi sommari verificheranno ad un tempo l'esattezza delle copie analitiche in ordine tanto alla compilazione che alle osservazioni, ed annoteranno nell'apposita colonna gli ulteriori incumbenti da praticarsi pel conseguimento di quanto è dovuto alla Cassa Ecclesiastica, non senza contemporaneamente trascrivere le osservazioni stesse sui corrispondenti sommari a margine dei rispettivi articoli.

Art. 257. Raccolte le copie analitiche dei diversi sommari delle quattro categorie, e quelle del ruolo della quota d'annuo concorso, gli Ispettori, valendosi del riassunto del movimento degli articoli esistenti sul frontispizio delle copie analitiche, compileranno gli occorrenti riepiloghi distinti per categoria sul modulo n. 29 che verranno trasmessi alla Amministrazione centrale colle altre carte della contabilità dieci giorni dopo l'ultimazione del giro.

Art. 258. Compiuto il giro di contabilità del Circolo della loro Ispezione, gli Ispettori trasmetteranno un particolareggiato rapporto per ogni Ricevitoria, nel quale dichiareranno le irregolarità che avranno riconosciute, proporranno i mezzi per porvi riparo, e faranno menzione dei Ricevitori che si saranno mostrati maggiormente zelanti nelle riscossioni dei crediti della Cassa Ecclesiastica, e nello adempimento dei loro doveri.

Capo XVIII. — *Oneri religiosi.*

Art. 259. Affinchè a senso dei Decreti 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861 si possa provvedere all'adempimento delle pie fondazioni, cui siano destinate rendite di qualsiasi natura, egli è necessario che i relativi proventi vengano effettivamente riscossi dalla Cassa Ecclesiastica.

Art. 260. Gl'Incaricati dell'adempimento degli oneri religiosi, per aver diritto ad esigere il corrispettivo dei medesimi, dovranno, alle scadenze di ogni semestre, far pervenire all'Uffizio centrale per mezzo dell'Ispettore un certificato d'adempimento redatto sul modulo n. 22, il quale contenga tutte le nozioni ivi designate.

Art. 261. I Ricevitori dovranno accennare nell'apposita colonna del sovra menzionato stampato n. 22, la data dell'esazione della rendita applicata a cadun onere, ritenendo che le indicazioni richieste dalle colonne 4, 5, 6, 7, 8 e 17 devono venir somministrate dai rispettivi interessati e quelle di cui alle colonne 10, 11, 12, 13, 14 e 15 essere segnate dai Ricevitori.

Art. 262. Qualora l'esazione di alcuna delle rendite nel certificato descritte, spetti ad altro Contabile che a quello della Ricevitoria nel cui Distretto la pia fondazione fosse instituita, quest'ultimo Contabile dovrà farne l'occorrente annotazione alla colonna 15 e per mezzo del proprio Ispettore, trasmettere il certificato stesso al Ricevitore cui s'appartiene la riscossione della rendita, il quale a sua volta dopo d'averlo rivestito dell'occorrente annotazione lo farà pervenire all'Amministrazione centrale per mezzo anche del proprio Ispettore.

Art. 263. Un competente numero di stampati, modulo n. 22, verrà rimesso alle Famiglie religiose, ai Capitoli delle chiese collegiate, ai provvisti di benefizi, e e nei casi di vacanza al parroco del luogo ove debbono adempiersi le pie fondazioni, e quando occorra, alle Curie delle Diocesi ed ai Sindaci locali, unitamente ad un estratto delle avvertenze contenute nel presente articolo.

Art. 264. Le disposizioni di cui negli articoli precedenti non sono applicabilili agli oneri religiosi che gravitano sulla massa dei beni delle Famiglie religiose soppresse, o quegli altri che devono essere adempiuti ad epoca fissa, sotto pena di decadimento dal possesso dei beni.

Sarà però sempre in facoltà dell'Amministrazione di affidare l'adempimento degli oneri religiosi ad altri sacerdoti che venissero da essa prescelti.

Capo XIX. — *Pagamento delle pensioni ai membri delle Famiglie religiose.*

Art. 265. Sebbene gl'Ispettori ed i Ricevitori non abbiano ingerenza diretta nel pagamento delle pensioni poste a carico della Cassa Ecclesiastica dello Stato, tuttavia i medesimi non tanto per propria norma quanto per le direzioni che occorresse loro di dare agli interessati avvertiranno quanto segue, cioè:

a) Che le pensioni assegnate ai membri delle corporazioni religiose dell'Umbria e delle Marche soppresse coi Decreti dei RR. Commissari Generali, 11 dicembre 1860 e 3 gannaio 1861, liquidate giusta le basi stabilite dall'art. 6 dei medesimi vengono soddisfatte ai rispettivi titolari a trimestri maturati;

b) Che ai singoli provvisti di pensione sul bilancio passivo della Cassa Ecclesiastica, l' Amministrazione centrale rilascia apposite cartelle staccate da un registro a matrice, le quali per mezzo dei Sindaci dei Comuni, in cui i i titolari hanno la loro residenza, vengono ad essi pensionati consegnate ritirandone apposite ricevute sugli stampati che pur vanno uniti agli stessi certificati, e che vogliono poi essere restituite all'Amministrazione centrale della Cassa Ecclesiastica per mezzo dell'Ufficio di Prefettura, o Sotto-Prefettura da cui il Comune dipende, ponendo ove d'uopo in avvertenza gl'interessati, che la pensione essendo individuale, non può essere pagata che a mani dei titolari delle cartelle o di chi presenti le medesime unitamente a quietanza del pensionato secondo le norme infraespresse;

c) Che i pensionati devono presentarsi ne'primi giorni d'ogni trimestre, cioè in principio dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre di ciascun anno, al Sindaco del Comune ove risiedono, per ottenere il rilascio del certificato di vita e di domicilio esteso sugli appositi stampati, che vengono somministrati dall'Amministrazione centrale della Cassa Ecclesiastica dello Stato;

d) Che il Sindaco, o chi per esso, prima di rilasciare il suddetto certificato di vita, ove non abbia conoscenza personale dei chiedenti, dovrà accertarsi dell'identità del pensionato mediante testimonianza di due individui di buona fama, e di sua conoscenza;

e) Che il pensionato dovrà inoltre dar visione della cartella d'iscrizione della pensione, affinchè colla scorta della medesima, si possano riempiere i vuoti del certificato stampato, che verrà da esso e dal Sindaco sottoscritto;

f) Che il pensionato è in facoltà o di presentarsi esso stesso alla Cassa governativa per esigere la pensione dovutagli, o di darne l'incarico a persona di sua confidenza; ma che dovrà però sempre consegnare, o far consegnare col certificato di vita e domicilio, la quietanza da esso firmata della rata di pensione che intende gli sia pagata, riempiendo e firmando il modulo che trovasi stampato in calce del certificato preaccennato, dando o facendo dare contemporanea visione al Contabile della Cartella d'iscrizione della pensione, onde vi possa apporre a tergo l'annotazione dell'effettuato pagamento;

g) Che quanto alle religiose le quali a causa dei voti non passono uscire dal chiostro, i certificati individuali di vita e domicilio di ciascuna d'esse monache, vengono rilasciati dalle rispettive Madri superiore di ciascune famiglia religiosa, le firme delle quali saranno quindi autenticate dal Sindaco, senza del che il Tesoriere od il Contabile incaricato del pagamento non potrebbe riconoscerle, nè ammetterne l'autenticità. La riscossione delle pensioni delle suddette religiose ha poi luogo nella conformità spiegata alla lettera *a* per mezzo della persona che crederanno di delegare all'uopo;

h) Che volendo il pensionato cambiare domicilio, dovrà consegnare la dichiarazione in iscritto (sovra carta semplice) al Sindaco locale, che la farà tosto pervenire all'Uffizio centrale della Cassa Ecclesiastica in Torino; in detta dichiarazione il pensionato dovrà far conoscere il Comune ove intende di stabilire la sua nuova dimora, affinchè possa l'Amministrazione provvedere pel pagamento della pensione al nuovo domicilio del pensionato;

i) Che la pensione cessando colla morte del titolare, appena saranno i Sindaci informati del decesso d'un pensionato della Cassa Ecclesiastica, dovranno renderne consapevole l'Uffizio centrale per le opportune annotazioni in registro, trasmettendo contemporaneamente la relativa fede mortuaria (in carta semplice da rilasciarsi dall'Autorità, cui è affidato il registro dello stato civile.

k) Che in caso di morte di alcuno dei pensionati residenti nel Comune da essi amministrato, i Sindaci dovranno avvertirne gli eredi, quando gli sieno noti, di porsi in grado di far valere presso l'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica i loro diritti al conseguimento del residuo di pensione, che fosse ancor dovuto al defunto, con presentare i titoli comprovanti la loro qualità ereditaria, ai Ricevitori della Cassa Ecclesiastica nel cui distretto sono situati i Comuni di loro residenza, perchè li comunichino col mezzo degli Ispettori da cui dipendono all'Uffizio centrale per le occorrenti provvidenze;

l) Che pel pronto e sicuro pagamento delle pensioni religiose, prima della scadenza di ciascun trimestre l'Amministrazione centrale compila un elenco nominativo per ogni Mandamento di tutti i religiosi e le religiose dimoranti in ciascun Circondario, coll'indicazione della quota dovuta ad ognuno di essi, e rilascia un mandato complessivo per la totalità delle somme a pagarsi agli aventi dritto alla pensione, il quale mandato per mezzo degli Agenti del Tesoro viene trasmesso ai Tesorieri di Circondario, che mediante presentazione, come sopra si accenna, del certificato di vita e di quello di iscrizione, procedono o fanno procedere al pagamento della quota di pensione dovuta.

m) Che non appena avranno soddisfatto o fatto soddisfare le quote trimestrali di pensioni dovute ai rispettivi titolari, i Tesorieri annetteranno i certificati di vita colle quitanze spedite in calce dei medesimi al mandato complessivo che restituiranno all'Amministrazione centrale, la quale provvederà per il rimborso delle somme pagate dai singoli Tesorieri secondo il prescritto dai veglianti regolamenti.

Art. 266. Essendo indispensabile che l'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica dello Stato abbia un esatto quadro annuale dimostrativo del numero dei religiosi e delle religiose che a senso degli articoli 1 (ultimo alinea) e 5 dei decreti di soppressione 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, od in dipendenza di speciale concessione loro fatta a norma del Decreto Reale 17 febbraio stesso anno avranno continuato e continuino a far vita comune nei chiostri, dovranno i Superiori e Superiore delle rispettive famiglie religiose suindicate trasmettere nei primi dieci giorni d'ogni anno ai Ricevitori dei Distretti ove risiedono uno stato conforme al modulo (che verrà loro trasmesso) nel quale siano indicati nominativamente tutti i singoli membri componenti le rispettive Famiglie al 1 gennaio dell'anno stesso, tutte le variazioni avvenute nel personale delle famiglie durante il corso dell'anno precedente in dipendenza di decesso, abbandono del chiostro, passaggio all'estero, cessazione della vita monastica, traslocazione, concentramento, o di qualsiasi altra causa.

Art. 267. Tale quadro, il quale dovrà essere sottoscritto e certificato vero da ciascuno dei suddetti Superiori, verrà rivolto dai Ricevitori agli Ispettori del loro Circolo e da questi all'Uffizio centrale entro i primi quindici giorni di gennaio d'ogni anno, con quelle osservazioni che saranno in caso di fare a seguito delle informazioni che avranno assunte sulla esattezza e verità degli stati ad essi consegnati.

Capo XX. — *Prendi-possesso ed inventarii.*

Sezione I. — *Prese di possesso ed inventario dei beni già spettanti agli enti colpiti dai Decreti 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861.*

Art. 268. I Ricevitori della Cassa Ecclesiastica, nel cui Distretto hanno sede benefizi, cappellanie, sia ecclesiastiche che laicali, abbazie prive attualmente di giurisdizione o cura d'anime, od altri enti colpiti dal disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 dei Decreti dei Regii Commissari straordinari per le Provincie dell'Umbria e delle Marche, in data 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, dovranno procedere con sollecitudine alla regolare presa di possesso, e formazione d'inventario di tutti i beni già spettanti a siffatti enti soppressi secondo le norme segnate nel presente Regolamento, semprechè a tale presa di possesso e formazione d'inventario non siasi ancora addivenuto nell'interesse dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica dello Stato.

Art. 269. Tale obbligo incumbe ai Ricevitori nel cui Distretto sono situati i beni già spettanti agli enti sovra accennati, benchè non aventi ivi la loro sede.

Art. 270. I Ricevitori del Distretto in cui hanno sede i singoli enti soppressi dovranno, in occasione delle relative prese di possesso, dopo d'averli trascritti nell'inventario (mod. n. 1) trasmettere per mezzo degli Uffizi d'Ispezione da cui dipendono i titoli e documenti relativi ai beni posseduti dagli enti stessi, o vincolati a favore dei medesimi i quali fossero situati fuori del Distretto della loro Ricevitoria, al Ricevitore o Ricevitori dei Distretti in cui sono posti i beni stessi, ed ai quali spetta *esclusivamente* l'esazione dei relativi proventi.

Art. 271. Quando i titoli e documenti di cui nell'art. precedente concernessero beni posti nei Distretti di varie Ricevitorie, le relative trasmissioni potranno farsi per copia o per estratti autenticati dallo stesso Ricevitore che li trasmette, e ciò affinchè ciaschedun Contabile possa procedere alla

presa di possesso dei beni situati nel proprio Distretto.

Art. 272. Della ridetta trasmissione verrà rilasciata apposita ricevuta a chi ha trasmessi i titoli e documenti; di tale ricevuta questi segnerà la data nell'inventario in cui sono descritti i titoli e documenti da esso spediti.

Art. 273. Nei verbali di presa di possesso si descriveranno i beni e lo stato di essi secondo le norme tracciate dal modulo n. 1 e giusta il prescritto del presente Regolamento, avvertendo che sebbene la Cassa Ecclesiastica non assuma immediatamente l'amministrazione dei beni spettanti a benefizi non vacanti, ed agli altri enti contemplati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 2, non che nel secondo alinea dei summenzionati Decreti dei Commissari Generali straordinari 11 dicembre 1860 o 3 gennaio 1861, ciò nondimeno è della massima importanza che le operazioni di presa di possesso seguano con tutta accuratezza, non riducendosi esse ad una semplice formalità, ma essendo un atto conservatorio rilevantissimo diretto a tutelare i dritti e le ragioni della Cassa Ecclesiastica.

Art. 274. I benefizi ed altri enti, di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 2 dei Decreti 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, sono di loro natura *provvisti o vacanti*.

Ove siano provvisti i Ricevitori, dopo di avere praticati gli atti tutti di presa di possesso prescritti dal presente Regolamento, dovranno lasciare gli aventi diritto nella goldita dell'usufrutto loro riservato dall'art. 14 dei Decreti precitati

Qualora poi siano vacanti ne assumeranno immediatamente l'effettiva amministrazione, diffidando gli affittuari, i debitori, i consuari e simili che dette istituzioni avendo cessato di esistere per l'avvenuta loro soppressione, ogni versamento di somme già ad essi appartenenti, debbe, a mente della legge, farsi nella cassa del Contabile incaricato delle riscossioni per la Cassa Ecclesiastica, indicando nel diffidamento l'Uffizio in cui dovrà effettuarsi il versamento. Le persone sovr'accennate saranno contemporaneamente richieste di presentare sollecitamente i titoli e le scritture d'affittamento, gli atti costitutivi dei censi, canoni e livelli, ed ogni documento che possa aver tratto allo stabilimento colpito dalla legge.

Art. 275. I Ricevitori si faranno inoltre presentare dalle persone che vi avessere avuto ingerenza un esatto resoconto dell'amministrazione del benefizio durante la vacanza.

Tale resoconto dovrà essere corredato dai ricapiti giustificativi, e dopo essersi dal Ricevitore riconosciuto regolare ed esatto verrà trasmesso all'Ispettore del Circolo.

Art. 276. Il diffidamento, di cui al 2.o alinea dell'art. 274, dovrà pur sempre darsi dai Ricevitori agli affittuari ed altri debitori per qualsiasi titolo verso delle corporazioni religiose ed altri enti soppressi, in occasione della presa di possesso di beni agli enti stessi spettanti, quando loro non ne sia riservato l'usufrutto in forza dei Decreti 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861.

Art. 277. Sarà dovere dei Ricevitori di addivenire anzitutto alla presa di possesso dei benefizi e degli altri enti colpiti che si trovassero vacanti.

Qualora vi fosse dubbio se gli enti in discorso siano o non *vacanti*, i Ricevitori ne riferiranno per mezzo degl'Ispettori all'Ufficio centrale per averne le occorrenti direzioni.

Art. 278. Nel caso di dubbio se l'ente sia colpito di soppressione o no, si raccoglieranno tutti i documenti e le informazioni che possano ritenersi utili alla risoluzione del dubbio stesso, e si trasmetteranno all'Ufficio d'Ispezione da cui i Ricevitori dipendono, e da questo all'Uffizio centrale per le occorrenti determinazioni, senza tuttavia sospendere o pretermettere la presa di possesso, salvo in ordine in contrario dall'Uffizio centrale.

Art. 279. Alle prese di possesso dei beni già appartenenti ai corpi ed enti morali, soppressi coi Decreti 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, devesi procedere coll'assistenza di due testimonii e in contradditorio dei superiori delle corporazioni, collegiate o stabilimenti di cui negli articoli 1 e 2 dei Decreti prementovati, e dei Patroni ed investiti, Amministratori od Economi dei benefizi o di altri enti contemplati negli stessi articoli, ai quali perciò dovrà essere dato in tempo utile avviso del giorno ed ora in cui si addiverrà alle relative operazioni.

Art. 280. Quando le persone anzi accennate non comparissero, o comparendo si rifiutassero di sottoscrivere l'inventario, sarà richiesto l'intervento del Sindaco locale, o di chi lo rappresenti, del che si farà menzione nel relativo verbale.

Art. 281. All'inventario dovranno sottoscriversi, oltre al Ricevitore ed i testimoni, quelli che avranno prestato il loro contradditorio.

Art. 282. Qualora per parte di chichessia si facesse o si tentasse di fare opposizione alla presa di possesso, i Ricevitori richiederanno l'intervento del Giudice, o di altra pubblica Autorità, a norma delle circostanze, affinchè possa eseguirsi liberamente il prescritto della legge.

Art. 283. L'inventario sarà distinto in sette quadri. Dovrassi partitamente comprendere nel quadro A il danaro contante, i biglietti di banca, i titoli di rendita del Debito pubblico nazionale ed estero, quelli verso le Provincie, Municipii, ed altri pubblici stabilimenti, le cartelle o certificati di azioni sociali bancarie ed industriali, e simili;

In quello B i titoli, le scritture, i libri ed i registri d'Amministrazione, ed ogni altra carta o documento relativi al corpo od ente morale dei cui beni si prende possesso, compresi gli atti di fondazione, dotazione, aumento di dote, erezione canonica, nomina, investitura, immissione in possesso, rinunzia e simili riguardanti gli enti o corpi morali medesimi.

In quello C i mobili, gli arredi sacri, i libri i documenti scientifici, i monumenti e gli oggetti d'arte.

Nel quadro D gli attrezzi di campagna, le granaglie, i vasi vinari, le scorte e simili.

In quello E gli immobili, cioè i fabbricati urbani e rustici, gli opifizi e terreni coll'indicazione per quanto possibile esatta e specifica della natura della coltivazione, della maggiore o minor fertilità loro e dell'annuo reddito dei medesimi.

In quello F i crediti, censi, livelli, prestazioni ed altre annualità coll'indicazione tanto del capitale che della rendita rispettiva.

E finalmente nel quadro G le passività ed i pesi d'ogni genere gravitanti sui beni di cui si prende possesso.

Art. 284. I titoli al portatore sul Debito pubblico od altri pure al portatore che formano l'oggetto del quadro A dell'inventario, dovranno quando trattisi di benefizi o di altri enti morali provvisti di cui nei numeri 2, 3, 4 dell'art. 2 dei decreti di soppressione, ritirarsi dai Ricevitori od altri delegati per le prese di possesso, ond'essere dall'Amministrazione centrale tramutati in titoli nominativi, o veramente convertiti in altri titoli fruttiferi a favore degli aventi diritto alla dote del benefizio o di altro ente morale, e poscia consegnati al provvisto per l'usufrutto che gli compete in senso dell'art. 14 dei decreti di soppressione.

Art. 285. Se poi i benefizi od enti morali di cui sovra sono vacanti, saranno i titoli in discorso ritirati dai Ricevitori, ond'essere per mezzo dell'Ispettore trasmessi all'Amministrazione centrale, che ne terrà conto nell'addivenire alla applicazione dell'articolo 15 dei narrati decreti.

Art. 286. Ove i titoli più volte menzionati già si trovassero intestati agli enti morali di cui all'articolr 284, i medesimi resteranno in tal caso a mani degli investiti se trattisi di benefizi o di enti provvisti, ed in caso diverso verranno ritirati dai Ricevitori od altri delegati alla presa di possesso, onde essere per mezzo degli Uffizi di Ispezione inviati all'Uffizio centrale.

Art. 287. Tra le passività da iscriversi sul quadro G, i Ricevitori dovranno specificamente ed accuratamente computare tutti i pesi religiosi imposti ai benefizi, pie fondazioni, od altri enti morali, attenendosi per determinare l'ammontare del fondo necessario al loro adempimento tanto agli atti di fondazione, quanto agli usi locali, ed al prescritto dai sinodi diocesani.

Art. 288. Redatto l'inventario secondo le norme sopra segnate verrà nel più breve termine possibile trasmesso all'Ispettore del Circolo, il quale dopo desunte le nozioni occorrenti da descriversi nel registro di cui al n. 16 dell'art. 14 lo spedirà all'Amministrazione centrale restando l'originale presso l'Uffizio del Ricevitore.

Art. 289. I Ricevitori invigileranno a ciò dagli investiti di benefizi, o di altri enti morali soppressi non vengano menomati o deteriorati i fondi che ne compongono la dote, e specialmente a che non siano abbattute piante fruttifere o di alto fusto, nè fatti tagli irregolari o fuori tempo dei boschi cedui esistenti nei beni spettanti alla dote stessa, non senza rendere consapevole l'Amministrazione centrale per mezzo dell'Ispettore sia d'ogni danno che venisse in qualsiasi modo recato dal provvisto ai beni o fondi da esso usufruiti, sia dell'inadempimento dei pesi inerenti al benefizio o ad altri enti morali per parte dello stesso provvisto.

Sezione II. — *Applicazione del disposto dall'art.* 15 *dei decreti dei Regii Commissari straordinari* 11 *dicembre* 1860, *e* 3 *gennaio* 1861.

Art. 290. Di mano in mano che si rendono vacanti benefizi od altri enti colpiti dai numeri 2 e seguenti dell'art. 2 dei decreti 11 dicembre 1860, 3 gennaio 1861, i Ricevitori assumono immediatamente l'amministrazione dei beni componenti la dote dei benefizi stessi, uniformandosi al disposto dalla seconda parte dell'art. 274 e dandone contemporaneamente avviso all'Ispettore del loro Circolo.

Art. 291. Tosto assunta l'amministrazione della dote dei benefizi, o delle altre fondazioni prericordate, i Ricevitori addiverranno alla formazione, per doppio originale, dello stato di accertamento del valore dei beni componenti le doti relative, non che (ove gli enti di cui si tratta siano di patronato laicale o misto) alla formazione del progetto di riparto dei beni stessi nella conformità prescritta dall'articolo 15 dei precitati deceti, invitando contemporaneamente i patroni a produrre i necessari documenti per accertare la loro qualità ed i loro diritti

Art. 292. Per l'oggetto di cui nell'articolo precedente i Ricevitori si varranno dello stampato (modulo n. 12) attenendosi alle norme seguenti:

1. Annoteranno nella parte esterna dello stampato tutte le indicazioni ivi designate;

2. Descriveranno nella parte interna tutti indistintamente i beni che compongono la dote del benefizio desumendoli dai quadri A, C, D ed F del relativo verbale di presa di possesso, facendone per quanto possibile conoscere il valore capitale.

Art. 293. Il valore dei beni stabili enfiteotici verrà accertato nella conformità prescritta dagli articoli 175 e seguenti del presente Regolamento.

Il valore capitale dei censi, canoni, livelli, rendite fondiarie ed altre prestazioni sarà determinato in ragione di L. 100 per ogni L. 5 delle annualità risultanti dai titoli costitutivi, o dagli atti d'investitura, sempre quando nei titoli stessi non ne sia stabilito il valore capitale.

Art. 294. Il valore delle prestazioni in natura verrà desunto dalla media del prezzo dei generi nell'ultimo decennio, e si capitalizzerà quindi nel modo preaccennato.

Art. 295. Il valore degli effetti contemplati nei quadri A, C, D del verbale di presa di possesso si desumerà dalle indicazioni consegnate nei quadri stessi. I Ricevitori annoteranno quindi la natura ed il montare dei redditi maturati durante la vacanza stessa, avranno il reddito netto riferentesi a tale periodo di tempo, che riunito al valore capitale dei beni, di cui negli articoli precedenti, costituirà il totale da ripartirsi tra la Cassa Ecclesiastica ed il patrono o patroni quando si tratti di fondazione di patronato laicale o misto.

Art. 296. Per la descrizione dei pesi inerenti ai benefizi od altri enti si varranno delle indicazioni segnate nel quadro G del verbale di presa di possesso indicando il capitale occorrente per l'adempimento dei pesi stessi.

Tale capitale verrà formato in ragione di L. 100 per ogni 5 lire dell'importare annuo dei ridetti pesi.

Art. 297. Compilato lo stato di accertamento i Ricevitori lo trasmetteranno all'Ispettore del Circolo se si tratta di benefizi, o di altre pie fondazioni di libera collazione ovvero di pieno patronato ecclesiastico.

In caso contrario addivorranno alla formazione del progetto di riparto di cui è cenno nell'art. 291 del presente Regolamento.

Art. 298. A tale effetto, prelevata dalla dote del benefizio una porzione di beni che rappresenti l'ammontare capitalizzato dei pesi, e prelevata similmente altra somma per far fronte alla tassa di mano-morta gravitante su detti beni, la quale verrà capitalizzata in ragione di L. 100 per ogni 5 di tassa, il residuo ammontare della dote del benefizio spetterà per un terzo alla Cassa Ecclesiastica, e per i rimanenti due terzi ai patroni.

Art. 299. Ove però si tratti di un benefizio di patronato misto, ossia quando il dritto di patronato attivo ovvero quello passivo appartenesse ad un ente o stabilimento ecclesiastico, in allora la terza parte della dote che sarebbe pertoccata a detto stabilimento od ente ecclesiastico si devolverà alla Cassa Ecclesiastica. A questa spetterà poi l'intiera proprietà dei beni, ove il pieno patronato, ossia tanto il patronato attivo quanto il passivo, fosse ecclesiastico.

Art. 300. Tosto ultimato lo stato di riparto di cui nell'articolo precedente e praticate le analoghe annotazioni sullo stampato (modulo n. 12) verrà questo dai Ricevitori trasmesso all'Ispettore del Circolo, unendovi a corredo tutti i titoli e documenti relativi.

Art. 301. Sarà cura dell'Ispettore di attentamente verificare se, tanto lo stato di accertamento, quanto il progetto di riparto, siano stati eseguiti colla voluta esattezza, ed ove si tratti di benefizi o d'altre fondazioni di patronato laicale, se dai documenti prodotti consti effettivamente ed in modo incontrastabile, quali siano i veri patroni.

Art. 302. Rilevando irregolarità, ovvero se il patronato non risulti sufficientemente comprovato, l'Ispettore respingerà gli stati d'accertamento e di riparto, coi relativi documenti al Ricevitore cui spetta, per quegli ulteriori incumbenti che crederà opportuno di prescrivere. In caso contrario trasmetterà il tutto all'Amministrazione centrale.

Art. 303. Dopo che dall'Amministrazione centrale siano stati approvati gli stati d'accertamento ed i progetti di riparto, gli Ispettori cui verrano restituiti ne daranno comunicazione ai patroni, perchè vi stendano in calce la dichiarazione d'accettazione, ovvero le osservazioni che credessero del caso, invitandoli a dichiarare se intendano che la Cassa Ecclesiastica prelevi una porzione di beni il cui reddito valga a far fronte all'adempimento dei pesi, ovvero di ritenere i beni stessi, sborsando il capitale equivalente.

Art. 304. Ove i patroni dichiarino di accettare lo stato d'accertamento ed il proposto riparto, si procederà senz'altro alla stipulazione dell'atto di svincolo del benefizio, avvertendo che la terza parte dovuta alla Cassa Ecclesiastica a senso del 3.o alinea dell'art. 15 dei Decreti più volte menzionati dovrà dai patroni corrispondersi non già colla cessione di una porzione corrispondente dei beni della dote del benefizio, ma bensì in danaro.

Addivenutosi alla stipulazione dell'atto di riparto, copia autentica del medesimo dovrà nel più breve termine possibile essere trasmessa all'Uffizio centrale perchè venga dal medesimo dichiarato esecutorio.

Art. 305. Qualora poi i patroni rifiutassero d'approvare lo stato d'accertamento ed il relativo progetto di riparto, gl'Ispettori ne riferiranno all'Amministrazione centrale, esternando il loro parere sulle obbiezioni fatte dai patroni, e proponendo quelle misure, che in via di conciliazione od altrimenti crederanno più opportune.

Art. 306. Qualora i patroni, a vece di sborsare in contanti la terza parte dovuta alla Cassa Ecclesiastica di cui all'articolo precedente, preferissero che si addivenisse alla vendita dei beni che componevano la dote del benefizio, salvo a ripartirne quindi il prezzo a termini di legge, gli Ispettori previa l'autorizzazione dell'Uffizio centrale prenderanno coi patroni gli opportuni concerti perchè la desiderata vendita possa aver luogo a diligenza dell'Amministrazione coll'intervento dei patroni, o di chi li rappresenti.

Art. 307. Insorgendo contese tra i diversi patroni o pretendenti al patronato, l'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica resterà estranea alle controversie, ed attenderà la definizione delle insorte difficoltà per procedere alla stipulazione dell'atto di riparto cogli aventi dritto, locchè dovrà aver luogo quand'anche il prelievo assorbisse l'intiera dote.

Art. 308. Non appena in dipendenza dell'atto di svincolo passerà definitivamente alla Cassa Ecclesiastica la proprietà della porzione di beni con esso assegnatale, i Ricevitori provvederanno alla amministrazione dei beni stessi giusta le norme tracciate dal presente Regolamento.

CAPO XXI. — *Contenzioso.*

Art. 309. Gli Ispettori prima di promuovere, o di permettere che venga iniziata dai Ricevitori qualsiasi giuridica istanza debbono richiedere l'occorrente autorizzazione all'Ufficio centrale, mediante analoga proposta corredata di tutti i necessari documenti, e di tutte quelle nozioni di fatto che valgano a porre l'Amministrazione nel caso di determinare a seconda dei casi con perfetta cognizione di causa, attenendosi poi per quanto concerne l'andamento delle liti sia alle generali norme di procedura che alle speciali istruzioni che verranno dall'Amministrazione stessa tracciate.

Art. 310. Il solo legittimo rappresentante della Cassa Ecclesiastica dello Stato essendo il Direttore generale capo della medesima, o chi è chiamato a farne le veci, debbono aversi come nulle e di niun effetto le citazioni o le intimazioni d'atti giuridici fatte ad altri funzionari della stessa Amministrazione.

Sempre quando però venissero intimati atti di citazione agli Ispettori od ai Ricevitori, debbono questi ultimi, per mezzo degli Uffizi d'Ispezione, e gli Ispettori direttamente, ragguagliarne senza ritardo l'Amministrazione centrale facendole pervenire tutte le nozioni, e trasmettendole tutti i documenti opportuni onde possa giustamente apprezzare il merito degli atti stessi.

Art. 311. Quando gli Ispettori ed i Ricevitori fossero citati a comparire in via d'urgenza a giorno ed ora fissa con tale abbreviazione di termini che loro non fosse possibile di avere in tempo istruzioni dall'Ufficio centrale, sono (in questo caso solamente) autorizzati a comparire personalmente ove si tratti di istanze promosse nanti i Giudici di mandamento, o mediante procuratori avanti ai tribunali, al solo fine però d'eccepire la nullità della citazione, riferendo contemporaneamente all'Uffizio centrale i dati provvedimenti.

Art. 312. È speciale dovere degli Ispettori di tenersi a giorno dell'andamento delle cause sì attive che passive, che possano direttamente od indirettamente interessare l'Amministrazione; come pure di renderne informato l'Uffizio centrale, e dopo proferte le sentenze di procurarsene e trasmetterne copia all'Uffizio stesso.

Art. 313. A mente di quanto è prescritto dall'art. 14, n. 13 del presente Regolamento gli Ispettori debbono tenere esattamente al corrente il registro delle cause sì attive che passive, ed alla scadenza d'ogni anno trasmetterne uno stato riassuntivo all'Uffizio centrale sullo stampato n. 40 corredato di tutte quelle osservazioni che meglio possano porlo in caso di conoscere le varie fasi delle cause comprese nello stato stesso.

CAPO XXII. — *Disposizioni diverse.*

Art. 314. Essendo la Cassa Ecclesiastica per propria natura uno stabilimento essenzialmente governativo, e godendo perciò di tutte le esenzioni e franchigie competenti alle altre Amministrazioni dello Stato, essa va esente sia dalle tasse d'insinuazione e bollo, che dai diritti d'emolumento e di ipoteca; e tutti gli atti le cui spese dovessero essere a di lei carico vogliono essere stesi su carta semplice, senza che per essi competa alcun onorario o dritto ai pubblici Funzionari per l'assistenza prestata agli atti medesimi.

Art. 315. Saranno considerate come parti integranti di questo Regolamento le istruzioni che verranno ulteriormente diramate in ordine alle diverse parti del servizio concernente l'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica dello Stato nelle provincie dell'Umbria e delle Marche.

Torino, addì 8 dicembre 1861.

V. d'ordine di S. M.

Il Guardasigilli
Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
MIGLIETTI.

Inserzioni Legali

ESTRATTO DI BANDO VENALE.

All'udienza del tribunale del circondario di Torino, delli 10 maggio prossimo venturo, ha luogo l'incanto dell'alpe sito in territorio di Chialamberto, regione di Vonzo, denominato Maleggio, Chiavonizzo, Pian Antaretto, Combette e Torro, coi fabbricati entrostanti e beni e pascoli attigui della complessiva superficie di 72 ettari circa, proprii e posseduti dal sacerdote Bernardo Chiariglione, domiciliato in Torino, ed ora residente in Ivrea, a pregiudicio del quale rappresentato in causa dal proc. Innocente Isnardi, il prefato tribunale autorizzò la subastazione sull'istanza del signor avvocato Carlo Meynardi, domiciliato in Torino, rappresentato dal proc. Angelo Castagna, con sentenza 22 febbraio prossimo passato.

La vendita ha luogo sull'offerta di prezzo fatta dall'instante in L. 1,500, e sotto l'osservanza delle condizioni di cui nel bando venale in data 20 corrente, autentico Perincioli sost. segr.

Torino, 22 marzo 1862.

Benedetti sost. Castagna p. c.

AUMENTO DI SESTO.

Il tribunale del circondario di Torino con sua sentenza del 29 corrente marzo, autentica dal cav. Billietti segretario, deliberò a favore di Giuseppe Gugflelmotto per L. 1955 gli stabili infra indicati, che erano esposti all'incanto in 11 lotti sulla base di altrettanti prezzi offerti da Maria Bassi vedova Bruno, creditrice instante, e componenti un totale di L. 1863.

Il termine legale per l'aumento del sesto ed anche per quello del duodecimo già stato da detto tribunale ammesso, al detto prezzo di L. 1955, scade nel giorno 14 del prossimo aprile di quest'anno.

Gli stabili si trovano sul territorio di Germagnano, e sono i seguenti:

1. Piano di Castagnole, corpo di fabbrica e siti adiacenti di are 1, 31.

Ivi, orto di cent 38.

2. In dritto di Castagnole, prato di are 5, 53.

3. Ronco di Castagnole, campo e prato di are 36, 47.

4 Ivi, prato con fabbrica entro di are 48, 41.

Ivi superiormente, di are 58, 91.

5. In dritto di Col Bertrano, prato e bosco di are 9, 53.

6. Inverso di Castagnole, prato, brusco e boschi di are 49, 42.

7. Piano di Castagnole, fabbricati e siti adiacenti di are 2, 31.

8. In dritto di Castagnole, prato e ripa con boschi di are 26, 72.

9. Crotto, prato, brusco e boschi, di are 152, 87.

Ivi, brusco e boschi di are 15, 08.

10. Lincia, prato di are 12, 25.

Ivi al disopra brusco e boschi con rocche, d' are 87, 40.

11. Tisinelle, prato, brusco e boschi con rocche, ambi riuniti, di are 178, 87.

Ivi, Tisinelle Mutanda, fabbricato, orto, campo, prato, brusco e boschi con rocche, di are 310, 73.

Montagna di Tisinelle, pascolo in comunione, con pochi boschi e cespugli di rovere e nocciuolo.

Ivi, pascolo e rocche prive di boschi, di are 70, 45.

Torino, li 31 di marzo 1862.

Perincioli sost. segr.

CITAZIONE.

Con atto in data 2 aprile corrente, dell'usciere Andrea Losero, addetto al tribunale del circondario di Torino, sull'instanza del signor Abram Treves negoziante, domiciliato in questa città, venne citato nella forma prescritta dall'art. 61 del cod. di proc. civ., il signor Giovanni Goffredo Pautucci, già residente pure in questa città, ed ora di residenza, domicilio o dimora ignoti, a comparire avanti il prelodato tribunale in via ordinaria nel termine di giorni 10 per vedersi condannare al pagamento a favore del detto signor instante, della somma di L. 1985, interessi e spese.

Torino, 3 aprile 1862.

Garzotti sost. Marinetti.

CITAZIONE

Con atto 3 corrente aprile dell'usciere Enrico Regis il signor Giovanni Frasca detto Bozzella, già domiciliato a Campo presso Castellamonte, ed ora di domicilio e dimora ignoti, venne sull'instanza della ragion di negozio corrente in questa città, sotto la firma fratelli Genicoud, citato a comparire avanti la regia giudicatura di questa capitale per la sez. Monviso, all'udienza delli 12 corrente mese, ed alle ore 8 mattutine per vedersi condannare al pagamento di L. 577, cent. 50 importo prezzo merci.

Torino, 4 aprile 1862.

Rossi sost. Piacenza.

CITAZIONE.

A richiesta del signor Giuseppe Ferrero, residente a Mango, il sottoscritto usciere presso la Corte d'appello di Torino, col suo atto in data d'oggi, ed a senso dell'art. 61 del cod. di proc. civ., citò Battista Prando, stalliere in Torino, d'ignoto domicilio, residenza e dimora, a comparire avanti la prefata Corte in via ordinaria, fra il termine di giorni 15.

Torino, 4 aprile 1862.

Legnazzi Giovanni usciere.

ATTO DI COMANDO.

Instante il sottoscritto venne oggi a senso dell'art. 61 del cod. di proc. civ., dall'usciere Giovanni Maria Chiarle, intimato atto di comando a Giovanni Battista Barberis, di domicilio, residenza e dimora ignoti, per L. 2366, 72, dipendenti da instrumento di cessione 4 settembre 1856, rog. Galeazzi.

Torino, 4 aprile 1862.

Ajmerito Emanuele.

RISOLUZIONE DI SOCIETA' E DIFFIDAMENTO.

Si rende noto per ogni effetto che di ragione, che con scrittura 21 marzo scorso, si è risolta ogni società tra il Chiaffredo e Domenico padre e figlio Turaglio, di Torino, e relativa all'esercizio di un negozio da orologiere, aperto in questa città, in un baraccone sotto i portici detti di S. Lorenzo, casa Viale, essendosi detto esercizio consolidato nel solo Turaglio Chiaffredo padre, il quale perciò si dovrà ritenere estraneo a qualsiasi contratto od obbligazione che da detta epoca in poi venisse assunta dal Domenico Turaglio, anche per rapporto all'esercizio della professione d'orologiere.

Torino, 1 aprile 1862.

Caus. capo Innocente Isnardi.

GRADUAZIONE.

Ad instanza del signor cav. Luigi Cacherano di Bricherasio, residente in Torino, il signor presidente del tribunale di circondario di questa città, con provvedimento in data 14 marzo 1862, dichiarò aperto il giudicio di graduazione sul prezzo degli stabili stati subastati in odio delli Domenico, Angelo e Giacinto fratelli Brunetti del fu Domenico, residenti sulle fini di Torino, dove sono situati detti stabili, e con sentenza del lodato tribunale delli 23 scorso dicembre, stati deliberati in due distinti lotti, di cui il primo a favore del signor Sebastiano Comeui fu Matteo, di Torino, per L. 3500, ed il secondo a favore del signor Giuseppe Brunetti del vivente Antonio di Pozzo Strada, fini di Torino, per L. 6300.

Inoltre col lodato provvedimento vennero commesse le operazioni della graduazione all'ill.mo signor giudice cav. Tempia; e vennero ingiunti i creditori tutti a produrre e depositare nella segreteria del tribunale le loro ragionate domande di collocazione ed i documenti giustificativi entro il termine di giorni 30 successivi alla significazione, il tutto in conformità dell'art. 819 del cod. di proc. civ.

Torino, 2 aprile 1862

Oldano sost. Girio.

SCRITTURA DI SOCIETA'.

Tra li signori Mogliotti Giovanni Battista, e Chiadò Bernardo di questa città, venne con scrittura in data di ieri, stata lo stesso giorno depositata presso questo tribunale di commercio, contratta società collettiva per l'esercizio d'un negozio da calzoleria in via Nuova.

La firma della ditta che si intese correre sotto l'indicazione Mogliotti e Compagnia, successori Guilis, venne riservata al solo Mogliotti, come altresì la cassa il maneggio ed ingerenza del negozio.

La società ebbe principio il 1 dello scorso marzo e durerà sei anni.

Il capitale sociale che è di L. 17876, venne conferto per L. 11,639 dal signor Chiadò e per L. 6,237 dal signor Mogliotti, il tutto poi agli altri patti e condizioni risultanti dalla stessa scrittura fatta per triplice originale.

Torino, 1 aprile 1862.

Delli sost. Tesio.

TRASCRIZIONE.

Con atto giudiciale 26 agosto 1861, rogato Longo notaio e segretario della giudicatura d'Orbassano, vennero aggiudicate a favore del signor Gaetano Borgietto, ed in odio della Felicita Scorcione vedova di Giovanni Camerano, tanto in proprio che qual tutrice dei minori suoi figli Maria, Paolo, e Carlotta, fratello e sorelle Camerano, per il prezzo di L. 1378, 13, are 95, cent. 99, alteni, prato asciutto e case con sito, sulle fini di Rivalta, reg. Rivoire inferiori, sotto il num. di mappa 98, 99 1[2, 97 e 100, sezione N, fra le coerenze delli signori Camoletto Giacomo, Luciano avv. Luigi, la carreggiata comunale, eredi Nivoli, avv. Varetto Giuseppe, e della carreggiata vicinale.

Un tale atto venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di questa città, il 31 scorso mese di marzo, al vol. 470, art. 633, per quegli effetti che di ragione.

Torino, 1 aprile 1862.

Gaetano Borgietto.

INCANTO.

All'udienza del tribunale del circondario di Torino del 17 maggio prossimo, ore 10 di mattina, sull'instanza della ragion di banca corrente in Chieri sotto la firma cugini Levi e cugini Sacerdote, avrà luogo il reincanto della pezza orto già campo, di are 151, 01, 92, già dalla Giuseppa Gillardi Gallina, posseduto in territorio di Chieri, reg. Pontetto, e stata deliberata all'in ora fu Maria Pugnetti, nata Ferrero, residente in Torino, per L. 7,600, con sentenza 18 giugno 1859; e ciò in odio del Giuseppe Pugnetti, tanto in proprio che quale padre e legittimo amministratore delli minori suoi figli Elisabetta ed Antonio, d'ignota dimora, nella loro qualità di eredi beneficiati dello rispettiva moglie e madre Maria Ferrera suddetta.

L'incanto si aprirà sul prezzo di L. 1860, ed ai patti e condizioni di cui nel bando venale 25 marzo cadente, autentico Perincioli segr. sost.

Torino, 31 marzo 1862.

Sola-vagione sost. Margary p. c.

ESTRATTO DI SENTENZA.

Il tribunale del circondario di Torino, con sua sentenza in data 10 dicembre 1858 sull'instanza di Giuseppe Pavia, residente in Torino, Giuseppe Gambaro residente in Novi, cav. Camillo Gervasio, Badarello Giovanni, avv. Francesco Cassini, Merlo Giovanni Battista, Carolina Formento moglie di Marcello Elleni, da questi separata, Maddalena vedova Bima, Giovanni Francesco Prato, Teresa Masia vedova Costa, e Borri Domenica, tutti residenti in Torino, Brunetti Zefferina moglie di Antonio Marchisio, da questi assistita ed autorizzata, residente a Vigone, Talia Elena vedova Ruella, residente a Pecetto, nella causa avanti il medesimo vertente contro Luigi Amey, di domicilio, residenza e dimora ignoti, ed il conte Balbiano di Viale Vittorio, dichiarò la contumacia di Luigi Amey, ordinò l'unione della causa del contumace, con quella dei comparsi, e rinviò la discussione nel merito, all'udienza in cui si farà luogo alla chiamata della causa a riguardo dei comparsi, colle spese a carico del contumace.

Tale sentenza venne con atto 27 marzo 1862 dell'usciere Losero Andrea, notificata al signor Luigi Amey a mente dell' art. 61 del cod. di proc. civ.

Torino, 31 marzo 1862.

Giordano sost. Chiora.

GIUDICIO DI SUBASTAZIONE.

Sull'instanza del signor avv. Luigi Gastaldi residente a Diano, ed all'udienza pubblica del tribunale del circondario d'Alba, 13 maggio 1862, ed alle ore 9 mattina si procederà all'incanto contro delli Degiorgis Giuseppe ed Angela Danomo coniugi residenti in Alba, degl'immobili descritti nel bando venale 13 corrente marzo, che sono casa nel concentrico d'Alba, della superficie di are 7, 21, e vigna sulle stesse fini, regione S. Alessio, della superficie di are 87, 12, al prezzo ed alle condizioni nello stesso bando inserte.

Alba, il 27 marzo 1862.

Alerino Briolo sost. Briolo.

NOTIFICATION.

Le tribunal de l'arrondissement d'Aoste par son jugement rendù le 8 mars de l'année courante, sur instance de Chabod Jean Gaspare, en qualité de tuteur des interdits Montovert Grat et Thomas-Ioseph frères, domicilié à Villeneuve, contre Domaine Marie Martre veuve de Montovert François Joseph, domiciliée au dit l'eu, a ordonné l'expropriation forcée par voi de subhastation des immeubles de celle-ci et sous les mises à prix, offres et conditions insérés dans le manifeste d'enchère du 24 mars susdit authentiqué Perron substitut greffier et a fixé l'enchère à 8 heures du matin du 6 mai prochain.

Aoste, 27 mars 1862.

Galeazzo Claude François p. c.

SUBHASTATION

Sur instance de Gillardi Marie-Anne veuve de Léandre Andruet tant en son nom que comme tutrice de ses enfants mineurs, Marie Lucie, Marie-Marguerite, Marie Caroline et Jean-Baptiste de feu le dit Andruet Léandre, propriétaire, domicilié à Aoste, le tribunal de cet arrondissement par son jugement du 28 février 1862, a ordonné l'expropriation forcée par voie de subhastation des biens des Linty Jacques Louis, Jean Mario et Blaise Joseph de feu Pierre-Joseph, propriétaires, domiciliés à Issime, consistant en près, champs, domiciles, montagne et pâturages, situés sur les territoires des communes de Saint Christophe et Issime et a fixé l'enchère des mêmes à 8 heures du matin du 2 mai prochain, sous les clauses, conditions et offres, dont au ban d'enchère du 29 mars 1862, Perron substitut greffier.

Aoste, 29 mars 1862.

Thomasset proc.

SUBHASTATION.

A l'instance de M. Coquillard Jean-Louis feu Pantaléon, R. chanoine de l'insigne collégiale de Saint Pierre et Saint Ours d'Aoste, en sa qualité de procureur et trésorier de l'eglise de Saint Laurent d'Aoste, domicilié en cette ville, le tribunal de l'arrondissement d'Aoste, par son jugement du 28 février 1862, a ordonné l'expropriation forcée par voie de subhastation des biens de Menglos Jacques-Joseph de feu Jean-Baptiste, domicilié en cette ville, consistant en domiciles, près, champs, vignes, situés sur les territoires des communes de Gignod et d'Aoste, et a fixé l'enchère des mêmes à 8 heures du matin du 9 mai prochain, sous les clauses, conditions et offres dont au ban d'enchère du 21 mars courant, Perron substitut greffier.

Aoste, 26 mars 1862.

Thomasset proc.

TRASCRIZIONE.

Sotto il 13 marzo 1862 fu trascritto all'ufficio delle ipoteche di Novara, e registrato al registro delle alienazioni, vol. 25, art. 380 e sovra quello generale d'ordine vol. 191, cas 592, l'atto 12 febbraio 1862, autentico Billia segr. delegato della giudicatura di Borgoticino, portante vendita fatta dalli Giacomo Bellini fu Stefano, Giovanni Battista e Stefano fratelli Bellini fu Baldassarre, Annunciata, Serena e Maria sorelle Bellini fu Matteo, moglie la prima di Pietro Bellini fu Giacomo Antonio, la seconda di Giacomo Bellini fu Stefano, e la terza di Gaudenzo Bartona fu Giacomo, Serafino e Serena Bellini fu Serafino, Maria e Fiorenza Bellini fu Pietro tutti nati e residenti in Revislate, a favore;

1. Del signor Calpini Carlo del vivente Giovanni, nato a Vanzone e residente a Revislate;

Della pezza di terra pascolo paludoso, regione Crovizzò, sita in territorio di Revislate, in mappa al n. 338, di are 83, 43, coll'estimo di scudi 51, ma in misura reale di are 56, cent. 52, coerenti fosso di Nobili Francesco, fosso di metà con Gaudenzo e Pietro Bellini, fosso Calpini, fosso di Nobili Maddalena e fosso di varii particolari;

Per il prezzo di L. 240.

2. Delli Biagio, Paolo, Giuseppe, Carlo, Daniele ed Antonio fratelli Gerici fu Pietro, nati e residenti in Agrate;

Della pezza di terra brughiera boscata, pure in territorio di Revislate, reg. Preia-Marcia, in mappa al n. 349, di are 44, 18, scudi 13, 3. N. 350, are 132, 54, scudi 10, 6; in totale are 176, cent. 72, coerenti Calpini, brughiera comunale di Revislate, strada comunale, Bernardino Balsari e fratelli Filipetti e Serazzi;

Per il prezzo di L. 920.

3. Del signor ingegnere Leopoldo Guglielmi fu Giuseppe, nato a Revislate e residente in Arona;

Della pezza di terra aratorio e prato in Trevigne, sita nella mappa e territorio di Revislate, al n. 426, are 16, 91, scudi 10, 2; n. 427, are 77, 72, scudi 3?, 3, 6, in totale are 94, cent. 63, coerenti Guglielmi Marianna, roggia di Agrate, Fantoli D. Andrea e strada,

D'altra pezza di terra sita in territorio di Borgoticino, brughiera alle Vignole e baraggione, in mappa a parte del n. 868, di are 9, cent. 83, coll'estimo di scudi 0, 4, 4, coerenti Ardizio Battista, eredi Martelli, altri consorti Bellini, brughiera del comune di Borgoticino;

Per il prezzo dette due pezze terra di L. 1280.

4. Del signor Cesare Filipetti fu Angelo, nato e residente in Arona;

Della pezza di terra brughiera boscata, la Costa al Vallone di San Stefano, territorio di Revislate, in mappa al n. 366, di are 105, cent. 54, coll'estimo di scudi 56, 2, 5, coerenti Bosco Filipetti, ospedale di Arona, Stradella, beneficio di Conturbia e strada;

Per il prezzo di L. 1161.

5. Del signor Giuseppe Filipetti fu Angelo, nato e residente in Arona;

Della pezza di terra sita in territorio di Revislate, in mappa alli num. 115, bosco, are 151, cent. 86, coll'estimo di scudi 50, 5, 5; n. 130, aratorio, are 23, cent. 72, coll'estimo di scudi 5, 2; n. 131, gerbido, are 72, coll'estimo di scudi 2, 4, 2, in totale are 247 e cent. 8, a cui confinano strada di metà, stradella di metà con Cesare Filipetti, beneficio di Conturbia;

Per il prezzo di L. 2631.

6. Del signor Ferdinando Agazzini fu Giuseppe, nato a Veruro e residente in Agrate;

Della pezza terra aratorio al Persighel, sita in territorio di Revislate, in mappa al num. 181, are 42, 54, coll'estimo di scudi 32, 4; n. 184, are 6, cent. 54, coll'estimo di scudi 6, in totale are 49, cent. 8, a cui confinano beneficio di Conturbia, strada comunale, consorti Bellini, Fossone Guglielmi e strada comunale;

Per il prezzo di L. 902.

7. Del signor sacerdote D. Pietro Filipetti fu Angelo, nato e residente in Arona;

Della pezza di terra aratorio alla Bonda, sita in territorio di Revislate, e distinta in quella mappa al n. 176, di are 13, cent. 9, coll'estimo di scudi 13, a cui confinano Filipetti, consorti Bellini, aratorio di Federico Filipetti mediante strada di metà;

Per il prezzo di L. 300.

8. Del signor Filipetti Giuseppe fu Angelo, nato e residente in Arona;

Della pezza terra aratorio, reg. in Aurile, distinta nel catasto e nella mappa di Revislate, come segue;

N. 244, di are 25, cent. 9, coll'estimo di scudi 23;

N. 243, di are 35, cent. 9, coll'estimo di scudi 36, 6.

Del totale quantitativo di are 60, cent. 18, coerenti da levante Maddalena Nobili vedova Bellini, a linea di termini di vivo, a mezzogiorno aratorio del beneficio di Santa Maria di Conturbia, a ponente Giacomo Bellini a linea di tre termini di vivo, a tramontana strada comunale;

Per il prezzo di L. 1030.

Si deduce quanto innanzi a pubblica notizia dai compratori, per l'effetto di cui all' art. 2303 del cod. civ.

Arona, 1 aprile 1862.

Avv. Felice Devecchi.

GRADUAZIONE.

La Congregazione di Carità di Candelo, in persona dei suoi legittimi rappresentanti dietro a ricorso sporto all'ill.mo signor presidente del tribunale del circondario di questa città, vi emanava decreto in data 18 febbraio ultimo, col quale dichiaravasi aperto il giudizio di graduazione pella distribuzione di L. 2124, ricavatesi nella subasta seguita contro Bolengo Giuseppe, Giovanni, Giovanna, Carolina, Giacomo, Pietro e Celestina fratelli e sorelle fu Antonio, li due ultimi minori in persona del detto loro fratello e tutore Giacomo, debitori, e Pandale Michele, Dionisio Giuseppe, Biollino Rosso Giuseppe, Moglia Eduardo, Albertini Carlo ed Ambrogio e Falla Trella Giovanni ed Antonio fratelli, terzi possessori, residenti tutti a Candelo e deputavasi per le relative operazioni il signor giudice di questo tribunale avv. Rimini.

Biella, 1 aprile 1862.

Regis sost. Dematteis proc.

SUBASTAZIONE.

All'udienza delli 21 maggio prossimo venturo, tenuta dal tribunale del circondario di Cuneo, alle ore 11 di mattina, avrà luogo l'incanto in due distinti lotti, degli stabili siti sul territorio di Dronero, regione dei Tetti, e meglio descritti nel bando 26 marzo 1862, autentico Beili sost. segr., al prezzo ed alle condizioni ivi espresse.

Questa vendita è promossa da Marta Degioanni, residente sulle fini di Busca, ammessa al beneficio dei poveri, contro Degiovanni Giacomo, residente ai Tetti, fini di Dronero.

Cuneo, 30 marzo 1862.

Cometto sost. Giordana p. c.

GRADUAZIONE.

A mente dell'art 850 del cod. di proc. civ., si rende noto a chi di ragione, che sull'instanza del signor Giacobbe Colombo fu Zaccaria residente in Fossano, venne dall'ill.mo signor presidente del tribunale del circondario di Cuneo, con suo decreto in data 25 marzo ultimo passato, dichiarato aperto il giudicio di graduazione dei creditori delli Maria Bergese e Marco madre e figlio Borgarello, residenti la prima sulle fini di Fossano ed il secondo in Narzole, pella distribuzione di L. 2,700 ed interessi, prezzo degli stabili siti in Fossano, da essi venduti al signor Colombo coll'istrumento 5 febbraio 1858, rogato Airaldi, collo stesso decreto venne pure ingiunto a tutti i creditori suddetti di produrre e depositare presso la segreteria del detto tribunale, le loro ragionate domande di collocazione, unitamente ai titoli giustificativi, entro il termine di giorni 30 successivi alla notificanza del decreto suddatato, commettendo per le relative operazioni il signor giudice Massimo addetto allo stesso tribunale.

Cuneo, 1 aprile 1862.

Gallian sost. Bessone proc.

TRASCRIZIONE.

In virtù d'istrumento 21 maggio 1858, rogato Reynaudi, li minori Giuseppe, Carlo e Giacinta fratelli e sorella Bonelli fu Giacinto di Cuneo, fecero vendita a favore del signor Giovanni Cavallo del fu Bartolomeo, residente ivi, d'un corpo di cascina situato su quel territorio oltre Stura, composto di fabbricato civile e rustico, aia, orto e campo ed alteno, della totale superficie di ett. 16, 7, 82, nelle regioni di Madonna dell'Olmo e Cerialdo, descritta in mappa alli numeri 6015, 6016, 6047, 6043, 6044, 6045, 6048, 6129, 8297 e 8298, sotto le notorie loro coerenze.

Tale contratto venne trascritto alla conservazione delle ipoteche di Cuneo, il 21 marzo 1862, al vol. 30, art. 142 delle alienazioni, ed al vol. 267, cas. 370 del registro generale, come da certificato Peano.

Cuneo, 1 aprile 1862.

Not. coll. G. Reynaud.

SUBASTAZIONE

All'udienza che dal regio tribunale del circondario d'Ivrea, verrà tenuta la mattina del 6 prossimo maggio, avrà luogo la vendita per subasta con successivo deliberamento d'una pezza campo e vigna con cava da pietra entrostante, detta la Pradera, posta in territorio di Pont-Canavese, reg. Castellarzo e Vie piane, alli num. mappali 1314, 1315, 1316, sotto sue notorie coerenze del quantitativo di are 114, 68, pari a tav. 301; più altra frazione della stessa pezza e cava da pietra, pari reg. e territorio, al numero mappale 1317, con due casotti entrostanti ossian fusinotti, del quantitativo di are 4, 19, pari a tav. 11, posto il tutto in una sola coltivazione e simultenenti, la cui subasta si promuove dal signor Bolla Maurizio proprietario, domiciliato a Ivrea, a pregiudicio delli Costa Rosa moglie di Balleria Carlo, Costa Carolina moglie di Trione Giovanni, Pacchiardi o Pocchiardi Pietro, Felice, Antonio e Maria Catterina, tutti domiciliati a Pont-Canavese ad eccezione dei giugali Trione che risiedono sulle fini di Cuorgnè, quali eredi del fu Carlo Felice Costa proprietarii del primo lotto, del quantitativo di are 114, 68, ed a pregiudicio pure del Rossi Bernardino, terzo possessore, della frazione della stessa pezza, di are 4, 19, n. mappale 1317, in due distinti lotti, sull'offerta pel primo lotto di L. 350, e pel secondo posseduto dal Rossi di L. 100, con riunione del prezzo di ambi i lotti dopo seguitone l'incanto, tentandone la vendita a lotti riuniti, sotto li patti e le condizioni apparenti dal bando venale 13 andante marzo, sottoscritto Fissore segretario, visibile alla segreteria, nell'ufficio del procuratore sottoscritto, e che verrà pubblicato, notificato e depositato a mente di legge.

Ivrea, 20 marzo 1862.

Nicolao Gattino. p c.

GRADUAZIONE.

Sull'instanza del signor Giuseppe Cartasegna, insinuatore a Pallanza, con decreto del signor presidente del tribunale di circondario di Mondovì, 3 marzo ultimo, si dichiarò aperto il giudicio di graduazione sui prezzi di una casa con campi e prati posti sulle fini di Ceva, ed una cascina posta sulle fini di Sale, a di lui instanza subastati contro il signor Francesco Degioanni e terzo possessore Damaso Secco di Ceva, e deliberati con sentenza dello stesso tribunale 2 settembre e 18 ottobre ultimi, la cascina di Sale alli signori Pietro e Domenico Bottero al prezzo di L. 11385; la casa al notaio Alessandro Degioannini al prezzo di L. 10184; il prato e campo al signor Damaso Secco al prezzo di L. 7000; ed il campo al signor Vittorio Ramorino al prezzo di L. 4905; e si sono ingiunti i creditori a presentare li loro titoli e domande di collocazione fra giorni 30, nominato in giudice commesso per gli atti relativi il signor avvocato Casazza.

Mondovì, 2 aprile 1862.

Pellone proc.

AUMENTO DI SESTO O MEZZO SESTO

Nel giudicio di subasta mosso da Giordano Bartolomeo e Maddalena, contro Quaranta Luigi, vennero esposti in vendita i seguenti stabili per L. 210 quanto al lotto 1 e per L. 185 quanto al 2; il 1° fu deliberato per L. 330 ed il 2 per la stessa somma ed ambi al signor Stefano Barberis, come da deliberamento di questo tribunale di circondario del giorno di ieri.

Il termine per far l'aumento di sesto a detti prezzi o di mezzo sesto ove venga autorizzato, scade col 15 corrente mese.

Stabili deliberati siti sul territorio di Boccadebaldi.

Lotto 1. Campo, reg. Contessa, numero del piano 137, sez. A, di are 19, 9.

Lotto 2. Campo, reg. Fral, sez. G, numero del piano 179, di are 33, 39.

Mondovì, 1 aprile 1862.

Martelli sost. segr.

CITAZIONE

Con atto del 1 corrente mese dell'usciere Tarantola Giovanni addetto al tribunale del circondario di Novara, sull'istanza dei signori marchesi D. Pantaleone Costa di Beauregard, residente in Chambery ed Apollinare Rocca Saporiti, residente in Milano, condomini della roggia Mora, venne a termini dell'art. 61 del cod. di proc. civ., citato Giacomo Debenedetti di Cherasco, ed ora d'ignoto domicilio, residenza e dimora, a comparire in via sommaria semplice nel termine di giorni 15 nanti il predetto tribunale per vedersi nella qualità di stralciario della cessata ditta Marzoni, P. Riani e Comp., condannato al pagamento della somma di L. 4,000, importare dei fitti arretrati e dovuti fino dal 31 gennaio 1862, in forza dell'istrumento di convenzione 16 settembre 1856 in rogito Cottá Morandini, cogli interessi e spese.

Novara, 2 aprile 1862.

C. Spreafico p. c.

GIUDICIO DI GRADUAZIONE.

Il signor presidente del tribunale del circondario di Novara, con suo decreto delli 15 corrente marzo, sull'instanza della signora Marietta Bello di Novara, dichiarò aperto il giudicio di graduazione sul prezzo di L. 4210, ricavato dalla vendita degli stabili stati espropriati in odio del debitore Natale Testa, e terzi possessori Michele Gallina, Giuseppe Cattorini, Stefano Ragni, Annunciata Omodei Zorini maritata Ruspa, e Giovanni Battista Porazzi, questi residente in Novara, e gli altri tutti in Cameri, e deliberati con sentenza del detto tribunale delli 20 scorso dicembre al suddetto Giambattista Porazzi; deputando a giudice commesso il signor avv. Pietro Basilio, ed ingiungendo ai creditori di presentare e depositare presso la segreteria di detto tribunale le loro domande di collocazione coi titoli giustificativi entro il termine di giorni 30 dalla notificazione di tale decreto.

Novara, 27 marzo 1862.

Piantanida sost. Regaldi.

SUBASTAZIONE.

Il regio tribunale di circondario sedente in Pinerolo con sentenza del 22 febbraio ultimo scorso, ad instanza di Baletti Gioanni Battista residente in Pinerolo autorizzò la vendita per subasta forzata di un corpo di casa composto di due case, alli num. 399 e 400, sezione O, situato in Pinerolo e spettante a Felice Chiarmetta ivi residente, e fissò l'udienza del 30 aprile prossimo per l'incanto da aprirsi sul prezzo offerto dall'instante Baletti di L. 3305, e colle condizioni proposte della vendita, cioè, in un sol lotto, a corpo e non in misura, senza indennità al deliberatario per deficienza qualsiasi del quantitativo dell'area del corpo di casa dichiarato di are 3, 48, coll'obbligo al deliberatario stesso di pagare il prezzo a chi e come verrà ordinato dal tribunale in giudicio di graduazione cogl'interessi dal deliberamento, e di pagare le spese tutte di subasta.

Estratto dal bando in data 10 marzo scadente sottoscritto Gastaldi segretario.

Pinerolo, 30 marzo 1862.

F. Spinoglio sostituito Ricca p. c.

TRASCRIZIONE.

All'ufficio delle ipoteche in Sassari è stato trascritto in data 14 gennaio 1862, al registro alienazioni, vol. 2, art. 280, e sopra quello generale d'ordine vol. 34, cas. 647, l'atto delli 24 dicembre 1861, ricevuto in Sassari dal notaio Cosimo Solinas Vistose, portante tale atto la vendita delle due botteghe poste in piazza, in Sassari, facienti parte della casa del fu avv. Michele Satta Pinna, la quale limita, in facciata, a casa del marchese Boyl ed alla stretta dietro Santa Catterina, con casa lateralmente, della vedova marchesa di Monte Muros, d'altra con casa della contessa d'Itiiri, contrada mediante.

Fatta detta vendita da Cau Agostino fu Gian Vittorio, ebanista, in favore di Costa Giuseppe fu Giambattista, negoziante, ambi domiciliati in Sassari, pel prezzo di Lire nuove 8,500.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

Con sentenza del tribunale di circondario d'Acqui, 8 marzo 1862, si dichiarò l'assenza di Giuseppe Lazzarini di Denice, ivi già residente.

Tanto si notifica al pubblico, per l'effetto di cui all'art. 83 del codice civile.

Acqui, il 1 aprile 1862

Furno caus.

AVVERTENZA

Ai signori Procuratori Capi, Notai, Segretarii, ecc., dimoranti nelle provincie, richiedenti inserzioni di Note od Avvisi giudiciarii nella Gazzetta Ufficiale del Regno d' Italia.

Ad evitare l'ommessione della *seconda* inserzione in tempo utile delle Note giudiziarie a termini di legge, i signori richiedenti sono pregati di darne avviso alla Tipografia *due* o *tre* giorni prima della scadenza di detto termine, senza che occorra di mandare altra copia della Nota da ripetere.

Ogni manoscritto portante inserzioni qualsiansi debb' essere diretto alla Tipografia suddetta, coll' annotazione in esso se abbiansi a fare *una* o *due* inserzioni.

Le *Note* ed *Avvisi a termini di legge* debbono stendersi su carta bollata, ed ogni foglio della medesima non deve contenere che una sola Nota od Avviso; si raccomanda inoltre la chiarezza dei nomi propri e delle cifre.

Tip. G. Favale e Comp.